

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

Dipartimento 12

Turismo, Beni Culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili

**POR CALABRIA FESR 2007-2013**

**POR CALABRIA FSE 2007-2013**

**PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE**

**PER LA QUALIFICAZIONE, IL POTENZIAMENTO E L'INNOVAZIONE  
DEI SISTEMI DI OSPITALITA'**

SETTORE D'INTERVENTO:

**“MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURE RICETTIVE  
ESISTENTI”**

**AVVISO PUBBLICO**

# **DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Articolo 1**

### **OGGETTO E FINALITA' DEGLI AIUTI**

1. Con il presente Avviso Pubblico si dà attuazione alle Direttive PIA – Pacchetti Integrati di Agevolazioni – Settore “Turismo approvate ai sensi dell’articolo 1 della Legge Regionale n. 40 del 2008 del 12 dicembre 2008 con i seguenti atti:
  - deliberazione di Giunta Regionale n. 738 del 4 novembre 2009;
  - parere favorevole della Commissione Permanente Bilancio, Programmazione Economica ed Attività Produttive rilasciato nella seduta del 12 novembre 2009;
  - deliberazione della Giunta Regionale n. 805 del 27 novembre 2009.
2. Gli strumenti di incentivazione previsti dal presente Avviso Pubblico concorrono alla realizzazione dell’Azione A “Qualificazione e potenziamento, anche attraverso l’introduzione di elementi di innovazione, dei sistemi di ospitalità delle Destinazioni Turistiche Regionali (Linea di Intervento 5.3.2.3 POR Calabria FESR 2007/2013).”
3. L’Azione A di cui al precedente comma 2 è attuata attraverso Pacchetti Integrati di Agevolazioni dettagliatamente disciplinati nella Sezione I delle Direttive di Attuazione di cui al precedente comma 1.
4. Il Pacchetto Integrato di Agevolazioni è uno strumento di incentivazione innovativo che, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale, articolato in Piani specifici singolarmente ammissibili, consente alle imprese di richiedere contributi finanziari, per:
  - la realizzazione di investimenti produttivi;
  - l’acquisizione di servizi reali;
  - l’acquisizione di servizi per la formazione;con una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione.
5. I Pacchetti Integrati di Agevolazioni, di cui al presente Avviso Pubblico, sono finalizzati al raggiungimento del seguente obiettivo:

“Migliorare le funzionalità e la qualità dei servizi delle strutture ricettive esistenti anche per estenderne l’attività all’intero anno attraverso la realizzazione di impianti di condizionamento/riscaldamento, di centri benessere, di piscine, di attrezzature per il turismo sociale e sportivo.”.

## **Articolo 2**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Il presente Avviso Pubblico, unitamente alla documentazione esplicativa cui si rimanda per i relativi approfondimenti, è adottato dalla Regione Calabria in conformità alle Direttive di Attuazione di cui al comma 1 del precedente articolo 1.
2. Il presente Avviso Pubblico è emanato in conformità con:
  - gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007/2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicati sulla GUCE C 54/13 del 4.03.2006;

- la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007/2013 approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007;
  - il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, che approva ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1083/2006, le norme sulla ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
  - la Raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto (2003/361/CE) [Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003].
3. Il presente Avviso Pubblico è esentato dalla notifica alla Commissione Europea in quanto emanato in applicazione dei seguenti Regolamenti Comunitari:
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
  - Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) che ha disposto, in seguito alla sua introduzione, la sostituzione dei Regolamenti (CE) n. 70/2001, n. 68/2001 e n. 2204/2002, precedentemente scaduti, nonché l'abrogazione del Regolamento n. 1628/2006.
4. In applicazione del presente Avviso Pubblico potranno essere concessi aiuti di importanza minore, ovvero "de minimis" nel rispetto del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
5. Il presente Avviso Pubblico è adottato dalla Regione Calabria in coerenza ed attuazione dei seguenti Documenti di Programmazione e atti normativi e deliberativi:
- POR Calabria FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea in data 7 dicembre 2007 – Decisione C(2007) 6322.
  - POR Calabria FSE 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea in data 18 dicembre 2007 – Decisione C(2007) 6711.
  - Delibera della Giunta Regionale n. 95 del 23 febbraio 2009 di presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni del POR Calabria FESR 2007/2013, approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 65, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
  - D.P.C.M. del 21/10/2008 - G.U. n. 34 11/02/2009 – "Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera.
  - Legge Regionale 5 aprile 2008, n. 8 "Riordino dell'organizzazione turistica regionale." (BURC n. 7 del 01 aprile 2008, supplemento straordinario n. 4 dell'11 aprile 2008).
  - Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 4 "Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri." (BURC n. 25 del 13 marzo 1995)

### Articolo 3

#### SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. I Soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione per la Qualificazione, il Potenziamento e l'Innovazione dei Sistemi di Ospitalità delle Destinazioni Turistiche Regionali sono le imprese costituite in forma individuale, societaria e cooperativa o in forma consortile che svolgono, in particolare, **attività ricettiva alberghiera**, nei settori di attività di cui al successivo articolo 4, che intendono realizzare Piani di Sviluppo Aziendale, di cui al successivo articolo 5, nell'ambito di unità produttive locali, di cui detengano la piena disponibilità, ubicate nel territorio della Regione Calabria.

Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due distinte unità produttive.

2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione *le imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese* e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata.
3. Le imprese, per beneficiare delle agevolazioni, devono proporre un Piano di Sviluppo Aziendale, organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, da realizzare nell'ambito di un'unità produttiva per lo svolgimento di una delle attività ammesse al presente Avviso Pubblico. Il Piano di Sviluppo Aziendale può essere costituito da uno o più Piani specifici denominati:
  - Piano degli Investimenti Produttivi;
  - Piano dei Servizi Reali;
  - Piano di Formazione Aziendale.
4. Le domande di finanziamento dei progetti sono ammissibili se rispettano le seguenti condizioni:
  - a) Alla data di presentazione della domanda di agevolazione le imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata.
  - b) Le domande presentate dalle imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti, alla data di presentazione della domanda possono essere istruite e proposte esclusivamente per le agevolazioni di cui alla lettera C "Riattivazione" del successivo articolo 6, anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché costituite e titolari di partita IVA. L'iscrizione al Registro delle Imprese, deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa stessa con la presentazione dello specifico certificato da allegare alla richiesta di erogazione, al momento dell'inoltro della documentazione relativa al primo stato di avanzamento lavori.
  - c) Le imprese non devono trovarsi in condizioni di "difficoltà" ai sensi degli Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Gazzetta Ufficiale C 244 del 01.10.2004).

- d) Le imprese non devono avere alcuna pendenza per restituzioni di precedenti agevolazioni revocate con provvedimento non più opponibile ovvero per aiuti dichiarati incompatibili dalla Unione Europea.
- e) Le imprese operanti alla data di presentazione della domanda per essere ammissibili devono essere in regola con gli adempimenti contributivi. A tal fine le imprese operanti, devono produrre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ai sensi dell'art. 10, comma 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge n. 248/2005, entro la chiusura dell'attività istruttoria, pena la decadenza. Per le imprese di nuova costituzione l'iscrizione all'INPS deve essere effettuata prima dell'inoltro della documentazione finale di spesa.
- f) Le imprese ammesse alle agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Le imprese ammesse alle agevolazioni che si trovano in regime di contabilità semplificata devono optare, a partire dal primo esercizio contabile nel quale è possibile esercitare l'opzione e, comunque, non oltre il primo esercizio contabile successivo alla data di presentazione della Domanda, per il regime di contabilità ordinaria.
- g) Le imprese per beneficiare delle agevolazioni non dovranno avere cartelle di pagamento pendenti che rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 48/bis del D.P.R. n. 602/1973, comma 12.

#### **Articolo 4**

##### **SETTORI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI**

1. Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese che svolgono **Attività Ricettiva Alberghiera**. Le imprese devono operare nei seguenti settori di cui alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
  - Sezione I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, codice 55.10.00 “Alberghi”;
  - Sezione I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, codice 55.20.10 “Villaggi turistici”.

Per “Attività Ricettiva Alberghiera” si intende quella diretta alla produzione ed all’offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi. I servizi connessi sono da intendersi come le strutture e gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l’attività ammissibile.

2. Nel caso di Consorzi o Società Consortili, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, si farà riferimento, per le agevolazioni relative al Piano Integrato dei Servizi Reali ed ai Piani di Formazione Aziendali, alle attività economiche delle imprese consorziate ed ai relativi codici ISTAT ATECO 2007.

#### **Articolo 5**

##### **PIANI DI SVILUPPO AZIENDALI**

1. I Piani di Sviluppo Aziendale, sono articolati nei seguenti Piani specifici:
  - a. Piano di Investimenti Produttivi (Artt. da 6 a 9)

- b. Piano Integrato di Servizi Reali. (Artt. da 10 a 13)
  - c. Piano di Formazione Aziendale. (Artt. da 14 a 17)
2. I Piani di Sviluppo Aziendale sono ammissibili alle agevolazione dei Pacchetti Integrati di Agevolazione anche nel caso in cui prevedono la realizzazione di un solo Piano specifico tra quelli riportati nel precedente comma 1.
  3. Il Programma del Piano di Sviluppo Aziendale deve terminare entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria.
  4. Ciascun Piano deve essere organico e funzionale nonché tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido. Il Piano di Investimenti Produttivi deve essere realizzato nell'ambito delle unità produttive delle imprese proponenti per lo svolgimento di una delle attività ammesse.
  5. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i Piani di Sviluppo Aziendali, i cui lavori sono stati avviati successivamente al rilascio del provvedimento con cui l'Amministrazione Regionale abbia confermato per iscritto che gli stessi sono conformi e coerenti al regime d'aiuto come previsto dal punto 38, articolo 4, degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea.

## **PIANI DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI**

### **Articolo 6**

#### **INVESTIMENTI PRODUTTIVI AMMISSIBILI**

1. Gli investimenti produttivi ammissibili alle agevolazioni previste dal Pacchetto Integrato di Agevolazioni devono riguardare un'unica unità produttiva. All'interno della stessa i richiedenti dovranno svolgere l'attività ammissibile rientrante in uno dei settori di cui all'Articolo 4.
2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto richiedente deve comprovare di avere la *piena disponibilità degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma*, rilevabile da idonei titoli di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, che dovrà garantire il rispetto del vincolo temporale di destinazione d'uso (20 anni).
3. Gli investimenti produttivi non possono essere suddivisi in più domande di agevolazione. Pertanto non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una Domanda di Agevolazione relativa a più Piani di Sviluppo Aziendale o a più unità produttive. Non è, altresì, ammessa la presentazione di più domande per lo stesso Avviso Pubblico, anche da parte di imprese che si trovano in condizioni di controllo e collegamento ai sensi dell'articolo 2359 c.c.
4. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione.
5. Gli investimenti produttivi devono essere finalizzati:
  - a) all'ampliamento di strutture ricettive alberghiere esistenti, dotate di classificazione a fini turistico ricettivi, e di strutture e infrastrutture complementari esistenti;
  - b) all'ammodernamento di strutture ricettive alberghiere esistenti dotate di classificazione a fini turistico ricettivi;
  - c) alla riattivazione di strutture ricettive alberghiere dotate di classificazione a fini turistico ricettivi.

A tal fine si considerano:

A. “AMPLIAMENTO”.

Il programma finalizzato all'incremento della capacità produttiva (numero camere o posti letto) delle strutture ricettive alberghiere all'interno delle Destinazioni Turistiche Regionali.

B. “AMMODERNAMENTO”.

Il programma finalizzato, anche per estenderne l'attività all'intero anno, al miglioramento sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento delle prestazioni ambientali delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture e infrastrutture complementari riguardo all'energia, alle risorse idriche, alle sostanze chimiche e ai rifiuti conformemente, laddove applicabili, ai criteri previsti nella Decisione 2003/287/CE (per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica), anche attraverso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, ovvero ad introdurre la riorganizzazione, il rinnovo e l'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale.

C. “RIATTIVAZIONE”.

Il programma che ha come obiettivo la ripresa di una struttura ricettiva alberghiera esistente inattiva per lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura inattiva, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. La riattivazione consiste nell'utilizzo di una unità produttiva esistente, della quale sia accertato un permanente stato di inattività, per lo svolgimento di un'attività ammissibile uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente. A tal fine si intende convenzionalmente “permanente”, lo stato di inattività che si è protratto per almeno i due anni precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva. Per tali iniziative possono essere ammesse le spese di manutenzione in senso lato purché capitalizzate e funzionalmente indispensabili al ripristino dell'attività. Nel caso di stato di inattività “permanente”, qualora la nuova attività non sia uguale o funzionalmente analoga alla precedente, tanto da non consentire il prevalente riutilizzo funzionale della struttura preesistente, l'iniziativa è da classificare come nuovo impianto; qualora lo stato di inattività non sia “permanente”, *l'iniziativa viene classificata, a seconda delle caratteristiche del programma, di ampliamento o di ammodernamento*, nel caso di attività uguale o funzionalmente analoga alla precedente, di riconversione, nel caso di attività diversa da quella precedente.

5. Relativamente alle Attività Ricettive Alberghiere di cui al precedente articolo 4 sono ammissibili alle agevolazioni, al fine di estenderne l'attività all'intero anno, anche i servizi annessi.

Per servizi annessi si intendono le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile (non sono pertanto ammessi i “servizi annessi” alle strutture diverse da quelle ricettive). Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima. A titolo puramente esemplificativo, per servizi annessi si intendono: piscine coperte, ristoranti, bar, impianti sportivi, discoteche, sale da ballo, impianti ricreativi, parcheggi e garage, attrezzature e servizi per la nautica, impianti termali, sale congressuali, etc. Qualora le strutture o gli impianti siano indispensabili,

in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell'attività da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati servizi annessi. A tal fine, l'impresa interessata deve indicare nel piano descrittivo anche detti riferimenti normativi.

## **Articolo 7**

### **SPESE AMMISSIBILI PER GLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI**

1. Sono ammissibili le spese relative alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni.
2. Tali spese riguardano:
  - a) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, spese per l'istruttoria del finanziamento bancario e la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore, spese per la stipula del contratto di finanziamento; quote iniziali di franchising.
  - b) suolo aziendale e/o fabbricato esistente;
  - c) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
  - d) opere murarie e assimilate;
  - e) infrastrutture specifiche aziendali;
  - f) macchinari, arredi, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo della struttura oggetto delle agevolazioni.
  - g) Ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettano di risolvere le esigenze di accessibilità e di fruibilità dei soggetti portatori di bisogni speciali nonché macchinari, arredi, impianti ed attrezzature necessari a migliorare le prestazioni ambientali della struttura in conformità, per quanto applicabile, alla Decisione 2003/287/CE e alla Decisione 2005/338/CE. Sono altresì incluse le spese per corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili; sono ammissibili le spese riguardanti l'acquisto dei cavalli e dei relativi finimenti, purché strettamente funzionali all'attività e ad essa esclusivamente dedicati, nell'ambito di strutture incentrate sul turismo equestre; in caso di restauro di beni architettonici sono ammissibili, altresì, le spese per l'acquisto ed il restauro di beni usati appartenenti alla cultura e identità locale nel limite del 20% della spesa inerente gli arredi;
  - h) know how e attività immateriali: conoscenze tecniche non brevettate e programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.
3. Con riferimento alle spese indicate nel precedente articolo si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
  - in relazione alle spese di cui alle lettere a) si precisa che:

- l'ammontare relativo all'insieme delle spese è agevolabile nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
- le spese relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'Ente certificatore;
- le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- in relazione alle spese di cui alle lettere d) si precisa che:
  - un programma consistente solo nella realizzazione di immobili e/o altre opere murarie non è agevolabile;
  - le spese riguardanti le opere murarie (opere murarie ed assimilate, funzionali, ancorché a seguito di modifiche, all'attività ammissibile), sono ammissibili, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e/o dell'attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile;
  - le spese riguardanti l'acquisto di un immobile esistente (opere murarie e assimilate, funzionali, ancorché a seguito di modifiche, all'attività ammissibile, comprensive o meno del relativo suolo), possono essere agevolate, in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e/o dell'attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile. Tale immobile deve mantenere la destinazione assegnata per un periodo di 20 anni a partire dalla data di erogazione delle agevolazioni;
  - la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, come da schema di cui all'Allegato n. 5;
  - nel caso che il programma preveda l'acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti limiti previsti per il suolo aziendale e per le opere murarie, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso;
- in relazione alle spese di cui alla lettera f) e g), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- le spese di cui alle lettere d) ed f) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva, di asili nido;
- le spese di cui alle lettere b) e h) che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;

- tra le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera h), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
- le spese relative all'acquisto del suolo o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), d), h), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda.

Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo lo schema di cui all'allegato 8;

- non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature utilizzati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate; non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
- non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
- per quanto riguarda le spese ammissibili occorre prendere a riferimento il Prezzario Regionale Settore Lavori Pubblici - Edizione 2009 Pubblicato sul BURC del 7 luglio 2009 Parte III Supplemento Straordinario n. 27 del 3/07/2009, ove applicabile.

## **Articolo 8**

### **FORMA E INTENSITA' DELL'AIUTO**

1. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari e normativa di riferimento:

- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) che ha disposto, in seguito alla sua introduzione, la sostituzione dei Regolamenti (CE) n. 70/2001, n. 68/2001 e n. 2204/2002, precedentemente scaduti, nonché l'abrogazione del Regolamento n. 1628/2006;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

L'importo degli aiuti, non può in ogni caso superare i massimali di intensità dell'agevolazione previsti dalla "*Carta degli Aiuti a Finalità Regionale*" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.

La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili alle agevolazioni, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto inteso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione al tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.htm](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.htm)

2. E' possibile richiedere agevolazioni ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) - Categoria "Aiuti a Finalità regionale" di cui alla Sezione 1 articolo 13. In particolare:

- le agevolazioni concedibili alle Medie Imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003 /361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, che svolgono Attività Ricettiva Alberghiera, così come definita al precedente Articolo 4, possono essere erogate, nel rispetto del limite massimo della percentuale del 40% in ESL, attraverso:
  - un contributo in conto capitale nella misura massima del 25% in ESL degli investimenti ammissibili ad agevolazione effettuati con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria;
  - un contributo in conto interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di copertura degli investimenti.

La sommatoria del finanziamento agevolabile, del valore del contributo in c/capitale e dei mezzi propri apportati con le modalità di seguito indicate non può eccedere il valore degli investimenti ammissibili. Il finanziamento può avere durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento massimo di 2 anni;

- le agevolazioni concedibili alle Piccole Imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003 /361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, che svolgono Attività Ricettiva Alberghiera, così come definita al precedente Articolo 4, possono essere erogate, nel rispetto del limite massimo della percentuale del 50% in ESL, attraverso:
  - un contributo in conto capitale nella misura massima del 35% in ESL degli investimenti ammissibili ad agevolazione effettuati con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria;
  - un contributo in conto interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di copertura degli investimenti.

La sommatoria del finanziamento agevolabile, del valore del contributo in c/capitale e dei mezzi propri apportati con le modalità di seguito indicate non può eccedere il valore degli

investimenti ammissibili. Il finanziamento può avere durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni, oltre ad un periodo di preammortamento massimo di 2 anni.

Gli aiuti esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi — coincidenti in parte o integralmente — ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento.

3. In alternativa alle forme di agevolazione stabilite al precedente punto 2 del presente articolo, possono essere concesse agevolazioni ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 per un importo massimo di 200.000,00 euro e comunque, nella misura massima del 60% dell'investimento agevolabile. Le spese ammissibili ad agevolazione non possono superare i 500.000,00 euro.

L'importo complessivo degli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione concessi alla medesima impresa non deve eccedere su un periodo di tre esercizi finanziari il massimale di 200.000,00 euro.

4. Qualunque sia la forma di agevolazione richiesta (punto 2 o punto 3), l'ammontare minimo di mezzi apportati dall'impresa per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico. Per attestare la copertura finanziaria di ciascun piano di investimento produttivo, il soggetto richiedente deve produrre unitamente alla domanda di agevolazione lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente comprovante la disponibilità finanziaria, qualora si ricorra a mezzi propri o ad altre fonti di copertura finanziaria. Tale documento è considerato obbligatorio e deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione.
5. Per attestare la copertura finanziaria di ciascun Piano di Investimenti Produttivi, ciascun soggetto interessato deve obbligatoriamente trasmettere all'Amministrazione regionale, al momento della sottoscrizione dell'atto di adesione ed obbligo, pena la revoca dei contributi concessi:
  - copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di copertura degli investimenti;
  - copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento qualora faccia ricorso al credito bancario ordinario per la quota parte di mezzi propri per la copertura del Piano di Investimenti Produttivi.
6. L'eventuale finanziamento bancario ordinario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, può essere supportato da garanzie da parte dei Consorzi Fidi. Le suddette garanzie dovranno essere concesse attraverso vigenti regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione Europea. In ogni caso, l'aiuto complessivamente concedibile, incluso quindi l'eventuale aiuto concesso sottoforma di garanzie, non può essere superiore ai massimali di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
7. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti.

8. Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.
9. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili ad agevolazione effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di agevolazione previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
10. Il totale delle spese ammissibili degli investimenti per i Piani di Investimenti Produttivi Aziendali deve essere compreso tra €100.000,00 e 3.000.000,00 euro.

Qualora le spese ammissibili prevedano un importo superiore ai limiti di cui sopra, lo stesso viene ricondotto dall'Amministrazione regionale a quello massimo agevolabile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

## Articolo 9

### CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La valutazione del Piano degli Investimenti Produttivi viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:

<b>A</b>	<b>Efficacia del Progetto proposto rispetto agli Obiettivi Operativi</b>	<b>36</b>
A.1	Capacità del progetto di migliorare la funzionalità e la qualità dei servizi delle strutture ricettive esistenti all'interno delle Destinazioni Turistiche Regionali.	8
A.2	Capacità del progetto di ampliare l'offerta ricettiva di alta qualità all'interno delle Destinazioni Turistiche Regionali.	22
A.3	Priorità ai progetti di nuova ricettività di alta qualità riferiti al Sistema dei Castelli e delle Fortificazioni Costiere ai Centri Storici e ai Borghi di Eccellenza.	NA
A.4	Capacità del progetto di realizzare e diffondere forme innovative di ospitalità che valorizzino il patrimonio edilizio esistente nelle aree interne, nei borghi rurali e costieri.	NA
A.5	Capacità del progetto di contribuire al potenziamento o alla realizzazione di infrastrutture e/o servizi complementari agli esercizi ricettivi all'interno delle Destinazioni Turistiche Regionali.	NA
A.6	Capacità del progetto di sostenere l'emersione, la qualificazione e l'integrazione delle seconde case nel sistema della ricettività delle Destinazioni Turistiche Regionali.	NA
A.7	Ampiezza e articolazione della rete di imprese proponenti.	NA
A.8	Impatto del progetto in termini di pari opportunità di non discriminazione e di genere.	6
<b>B</b>	<b>Efficienza Attuativa del Progetto proposto.</b>	<b>34</b>
B.1	Sostenibilità economica, finanziaria e organizzativa del progetto.	8
B.2	Capacità tecnica, economico-organizzativa e finanziaria dei soggetti proponenti.	13
B.3	Livello di progettazione e tempi previsti per la realizzazione del progetto.	3
B.4	Livello di partecipazione dei Soggetti proponenti e/o di altri soggetti privati agli investimenti previsti per la realizzazione del progetto.	10
B.5	Adozione di sistemi di monitoraggio e di valutazione dei risultati.	NA
<b>C</b>	<b>Qualità progettuale intrinseca, innovatività e integrazione del Progetto proposto con altri interventi.</b>	<b>30</b>

C.1	Qualità e sostenibilità tecnica del progetto in termini di obiettivi, risultati attesi, congruità tra criticità rilevate e soluzioni progettuali proposte, metodologie e tecnologie utilizzate, cronoprogramma di attuazione.	8
C.2	Livello di integrazione con i Piani e i Programmi territoriali e di settore.	NA
C.3	Livello di innovazione del progetto in termini di soluzioni capaci di migliorare le prestazioni ambientali e ridurre le forme di inquinamento.	20
C.4	Livello di integrazione delle azioni di tutela e sostenibilità ambientale con quelle di promozione dei flussi turistici stagionalizzati.	NA
C.5	Integrazione con altri interventi/progetti riguardanti il sostegno dello sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio ambientale anche a valere su altri Programmi.	2
C.6	Sperimentazione di soluzioni progettuali caratterizzate da alta replicabilità in altri contesti d'intervento.	NA
C.7	Sviluppo di soluzioni capaci di ridurre l'impatto ambientale del progetto e che minimizzano l'uso del suolo, soprattutto nelle aree soggette a vincolo di natura ambientale.	NA
C.8	Sviluppo di soluzioni in grado di rendere persistenti nel tempo gli effetti del progetto e di ridurre i costi operativi di gestione a regime delle infrastrutture, degli impianti e dei servizi.	NA
C.9	Sostenibilità dei Piani di Gestione per le infrastrutture e i servizi che si intendono attivare attraverso la realizzazione del Progetto.	NA

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>A</b>	<b>Efficacia del Progetto proposto rispetto agli obiettivi dell'Avviso Pubblico.</b>		<b>Max 36 Punti</b>
A.1	Capacità del progetto di migliorare la funzionalità e la qualità dei servizi delle strutture ricettive esistenti all'interno delle Destinazioni Turistiche Regionali.	Investimenti per servizi annessi e strutture complementari.  Rapporto tra gli investimenti per la realizzazione di servizi connessi e strutture complementari e il totale degli investimenti previsti per l'intervento di miglioramento e/o ampliamento per il quale si richiede il finanziamento: - minore del 10% (0 punti); - dal 10% al 20% (0,5 punti); - dal 20% al 30% (1 punto); - dal 30% al 40% (1,5 punti); - dal 40% al 50% (2 punti); - dal 50% al 60% (3 punti); - dal 60% al 70% (4 punti); - oltre il 70% (5 punti)..	5 punti
		Incremento del periodo di apertura a regime.  Incremento previsto a regime (oltre le 30 settimane) del periodo di apertura della struttura ricettiva alberghiera a seguito della realizzazione degli interventi di miglioramento e/o ampliamento per i quali si richiede il finanziamento: - 1 settimana (0 punti); - 2 settimane (0,25 punti); - 3 settimane (0,5 punti); - 4 settimane (0,75 punti); - 5 settimane (1 punto); - 6 settimane (1,25 punti); - 7 settimane (1,5 punti); - 8 settimane (1,75 punti); - 9 settimane (2 punti); - 10 settimane (2,25 punti); - 11 settimane (2,5 punti); - 12 settimane (2,75 punti); - oltre 12 settimane (3 punti).	3 punti
A.2	Capacità del progetto di ampliare l'offerta ricettiva di alta qualità all'interno delle Destinazioni Turistiche Regionali.	Incremento posti letto/ numero di camere per le strutture ricettive di alta qualità.  Iniziativa che comporta il miglioramento e/o l'ampliamento di una struttura ricettiva alberghiera con un aumento di numero di camere/posti letto: - Da 5 camere/10 posti letto a 10 camere/20 posti letto (1 punto). - Da 11 camere/22 posti letto a 20 camere/40 posti letto (3 punti). - Da 21 camere/42 posti letto a 30 camere/60 posti letto (5 punti). - Superiore a 31 camere/62 posti letto (7 punti).	7 punti
		Adesione STL.  Iniziativa localizzata all'interno di un Comune che aderisce al Sistema Turistico Locale. Il Sistema Turistico Locale deve essere riconosciuto dalla Regione Calabria alla data di approvazione della graduatoria..	3 punti

Classificazione Alberghiera.	<p>Iniziativa che comporta il miglioramento e/o l'ampliamento di una struttura ricettiva esistente con conseguente miglioramento del livello di classificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun incremento del livello di classificazione (0 punti);</li> <li>- incrementi fino a 3 stelle (1 punto);</li> <li>- incremento fino a 4 stelle (3 punti);</li> <li>- incremento fino a 5 stelle (5 punti).</li> </ul>	5 punti
Città e Aree Urbane: Catanzaro, Cosenza-Rende, Crotona, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rossano-Corigliano Calabro, Vibo Valentia.	<p>Interventi localizzati nelle Città e nelle Aree Urbane nelle quali i Piani Strategici Urbani e i Progetti Integrati di Sviluppo Urbano (PISU) hanno individuato come prioritario lo sviluppo delle attività turistiche sostenibili prevedendo una adeguata quota di investimenti sul totale delle risorse assegnate con il POR Calabria FESR 2007/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- % investimenti previsti per finalità turistiche minore del 10% (1 punto);</li> <li>- % investimenti previsti per finalità turistiche tra il 10% e il 20% (2 punti);</li> <li>- % investimenti previsti per finalità turistiche tra il 20% e il 25% (3 punti);</li> <li>- % investimenti previsti per finalità turistiche tra il 25% e il 30% (4 punti);</li> <li>- % investimenti previsti per finalità turistiche tra il 30% e il 35% (5 punti);</li> <li>- % investimenti previsti per finalità turistiche tra il 35% e il 40% (6 punti);</li> <li>- % investimenti previsti per finalità turistiche oltre il 40% (7 punti).</li> </ul>	7 punti
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventi localizzati in ambiti territoriali (es. centri storici) delle Città e delle Aree Urbane, per i quali i Piani Strategici Urbani e i Progetti Integrati di Sviluppo Urbano prevedono lo sviluppo di attività turistiche (4 punti).</li> <li>- Ampliamento dell'offerta ricettiva prevista esplicitamente da uno o più Progetti Integrati di Sviluppo Urbano delle Città e delle Aree Urbane (3 punti).</li> </ul>	7 punti
Comuni ricadenti nel territorio dei Parchi Naturali Nazionali e Regionali e delle Aree Marine Protette e dei Parchi Marini Regionali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comuni ricadenti nei territori dei Parchi Naturali Nazionali (Parco del Pollino e Parco dell'Aspromonte) per i quali gli strumenti di Pianificazione vigenti prevedono lo sviluppo di attività turistiche (7 punti).</li> <li>- Comuni ricadenti nei territori dei Parchi Naturali Regionali (Parco della Sila, Parco delle Serre) per i quali gli strumenti di Pianificazione vigenti prevedono lo sviluppo di attività turistiche (6 punti).</li> <li>- Comuni ricadenti nei territori delle Aree Marine Protette e dei Parchi Marini Regionali per i quali gli strumenti di Pianificazione vigenti prevedono lo sviluppo di attività turistiche (6 punti).</li> </ul>	7 punti
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comuni all'interno dei quali sono presenti beni culturali e ambientali, ovvero attrattori turistici, in grado di attrarre flussi di visitatori esteri (punti 7).</li> <li>- Comuni all'interno dei quali sono presenti beni culturali e ambientali, ovvero attrattori turistici, in grado di attrarre flussi di visitatori nazionali (punti 5).</li> <li>- Comuni all'interno dei quali sono presenti beni culturali e ambientali, ovvero attrattori turistici, in grado di attrarre flussi di visitatori regionali o di prossimità (punti 3).</li> </ul>	7 punti
Altri Comuni..	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comuni montani, per i quali gli strumenti di pianificazione provinciali e locali vigenti prevedono lo sviluppo di attività turistiche (7 punti).</li> <li>- Comuni litoranei, per i quali gli strumenti di pianificazione provinciali e locali vigenti prevedono lo sviluppo di attività turistiche (5 punti).</li> <li>- Altri Comuni (non litoranei e non montani), per i quali gli strumenti di pianificazione provinciali e locali vigenti prevedono lo sviluppo di attività turistiche (3 punti).</li> </ul>	7 punti

A.8	Impatto del progetto in termini di pari opportunità di non discriminazione e di genere.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comuni all'interno dei quali sono presenti beni culturali e ambientali, ovvero attrattori turistici, in grado di attrarre flussi di visitatori esteri (punti 7).</li> <li>- Comuni all'interno dei quali sono presenti beni culturali e ambientali, ovvero attrattori turistici, in grado di attrarre flussi di visitatori nazionali (punti 5).</li> <li>- Comuni all'interno dei quali sono presenti beni culturali e ambientali, ovvero attrattori turistici, in grado di attrarre flussi di visitatori regionali o di prossimità (punti 3).</li> </ul>	7 punti
		Prevalenza partecipazione e gestione femminile.	Progetti presentati da imprese a prevalente partecipazione e gestione femminile: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna;</li> <li>- per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% della compagine sociale;</li> <li>- per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne. Il requisito deve permanere per almeno 2 anni e comunque nell'anno a regime.</li> </ul>	2 punti
		Realizzazione o incremento delle iniziative per migliorare l'offerta di assistenza alle famiglie, quali ad esempio i servizi di nursery e assistenza all'infanzia.	Realizzare almeno una delle seguenti tipologie di iniziative: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio di nursery con utensileria.</li> <li>- Servizio di assistenza all'infanzia (babysitting, ludoteca, spazio giochi attrezzato, etc.)</li> <li>- Altro</li> </ul>	2 punti
		Facilitazione di accesso ai servizi per le persone diversamente abili, anziani e portatori di bisogni speciali (strutture e servizi oltre quelli minimi imposti dalla legge).	Realizzare almeno una delle seguenti tipologie di iniziative: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio di assistenza e supporto con accompagnamento attraverso ausili e/o attrezzature (montascale, servoscale, elevatori, arredi speciali, etc.).</li> <li>- Realizzazione di percorsi pedonali attrezzati, con apparecchiature specifiche e con installazione di segnaletica e/o dispositivi speciali (es.: mappe tattili, plastici, scritte in braille, apparecchi acustici o appositi cartelli con macro-scritte, etc.)</li> <li>- Altro.</li> </ul>	2 punti

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>B</b>	<b>Efficienza Attuativa del Progetto proposto.</b>		<b>Max 34 Punti</b>
B.1	Sostenibilità economica e finanziaria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ROE (Reddito netto/Patrimonio netto) se &gt; 8% (1 punto)</li> <li>- ROI (Risultato gestione caratteristica/Totale Attivo), se &gt; 11% (2 punti)</li> <li>- Onerosità gestione finanziaria (Proventi e oneri finanziari/Totale debiti), se &lt; 12% (1 punto)</li> <li>- Indice di disponibilità (Attivo Circolante/Debiti a breve), se &gt; 75% (1 punto)</li> <li>- Margine di struttura (Patrimonio netto-Immobilizzazioni nette), se &gt; 0 (2 punti)</li> <li>- Indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra capitale proprio più debiti a medio-lungo termine (Dm/l) e totale immobilizzazioni e cioè da (CP+Dm/l)/AF se &gt; 1 (1 punto)</li> </ul> Ogni indice è calcolato come media dei valori degli ultimi due esercizi chiusi precedenti la presentazione della domanda.	8 punti
B.2	Capacità finanziaria.	$F = \frac{\text{Finanziamenti a Medio/Lungo Termine} + \text{Leasing}}{\text{Totale Investimenti Ammissibili}}$ Punteggio = 7 x F	7 punti

		Capacità tecnica e organizzativa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero di dirigenti impieganti nella struttura ricettiva per la quale si richiede il finanziamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessuno (0 punti);</li> <li>- 1 dirigente (1 punto);</li> <li>- più di un dirigente (2 punti).</li> </ul> </li> <li>- Numero di dipendenti a tempo pieno impegnati nella struttura ricettiva per la quale si richiede il finanziamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a 2 dipendenti (0 punti);</li> <li>- da 3 a 5 dipendenti (1 punto);</li> <li>- da 6 a 10 dipendenti (2 punti);</li> <li>- da 11 a 15 dipendenti (3 punti);</li> <li>- oltre 16 dipendenti (4 punti).</li> </ul> </li> </ul>	6 punti
B.3	Livello di progettazione e tempi previsti per la realizzazione del progetto.	Tempi necessari per l'avvio dei lavori per la realizzazione della nuova struttura ricettiva.	Autorizzazioni ottenute propedeutiche all'avvio dei lavori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazione esecutiva (1 punto).</li> <li>- Pareri, nulla osta e concessioni obbligatorie previste dallo strumento urbanistico comunale (1 punto).</li> <li>- Permesso a costruire (1 punto).</li> </ul>	3 punti
B.4	Livello di partecipazione dei Soggetti proponenti e/o di altri soggetti privati agli investimenti previsti per la realizzazione del progetto.	Percentuale richiesta di contributo in conto capitale rispetto a quella massima concedibile.	Un punto per ogni punto percentuale di contributo in conto capitale richiesto in meno rispetto a quello massimo concedibile, fino ad un massimo di 10 punti.	10 punti

CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO
C	<b>Qualità Progettuale Intrinseca, Innovatività e Integrazione del Progetto Proposto con altri Interventi.</b>		<b>Fino ad un massimo di 30 punti</b>
C.1	Qualità e sostenibilità tecnica del progetto in termini di obiettivi, risultati attesi, congruità tra criticità rilevata e soluzioni progettuali proposte, metodologie e tecnologie utilizzate, cronoprogramma di attuazione.	Rispetto dell'architettura locale e integrazione paesaggistica. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dell'architettura locale e integrazione paesaggistica.</li> </ul>	6 punti
		Utilizzo di materiali locali ecocompatibili. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto dell'architettura locale e integrazione paesaggistica:</li> <li>- Applicazione di criteri di progettazione bioclimatica ed ecosistemica passiva (2 punti).</li> <li>- Rispetto di tipologie edilizie tradizionali diffuse sul territorio (2 punti)..</li> <li>- Struttura ben integrata nel contesto (colore, n. di piani in rapporto agli edifici circostanti, mascheramento con l'utilizzo di specie vegetali etc.) (2 punti).</li> </ul>	2 punti

C.3	Livello di innovazione del progetto in termini di soluzioni capaci di migliorare le prestazioni ambientali e ridurre le forme di inquinamento.	<p>Azioni per il risparmio idrico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositivi per la riduzione del flusso d'acqua dai rubinetti e dalle docce (0,5 punti).</li> <li>- Dispositivi per lo scarico dei wc a due pulsanti (0,5 punti).</li> <li>- Recupero acque piovane (0,5 punti).</li> <li>- Altro (es. : dispositivo di blocco temporale automatico del getto acqua). (0,5 punti).</li> </ul>	2 punti
		<p>Azioni per il risparmio energetico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositivi per lo spegnimento automatico dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento quando le finestre sono aperte (0,5 punti).</li> <li>- Dispositivi per lo spegnimento automatico dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento e delle luci quando gli ospiti escono dalla stanza (1 punto).</li> <li>- Interventi di adeguamento alle normative sul risparmio energetico e per l'isolamento termico e acustico delle stanze (doppi vetri, vetro-camera, intercapedini murali, pannelli isolanti, pellicole antisolari, infissi a camera d'aria e taglio termico, etc) comprovati da apposita certificazione (1 punto).</li> <li>- Dispositivi per lo spegnimento automatico delle luci negli spazi comuni (0,5 punti).</li> <li>- Utilizzo di lampadine ad alta efficienza energetica (0,25 punti).</li> <li>- Acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (0,25 punti).</li> <li>- Dotazione di impianto di riscaldamento/raffreddamento ad alta efficienza energetica (0,5 punti).</li> </ul>	4 punti
		<p>Utilizzo di tecnologie per migliorare le prestazioni ambientali e ridurre le forme di inquinamento.</p> <p>Ricorso a fonti energetiche rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, altre fonti) in funzione dell'efficienza dell'impianto.</p> <p>Il punteggio è funzione del rapporto tra energia prodotta da fonti rinnovabili e fabbisogno stimato di energia. L'energia prodotta è determinata considerando 5 anni di vita utile dell'impianto. I valori devono essere espressi TEP. Si fa riferimento, per quanto possibile, ai valori convenzionalmente stabiliti, avendo riguardo alle usuali condizioni di utilizzo, per le diverse tipologie di beni o opere, dall'ENEA, sulla base del disposto del Decreto Ministero Industria 15. 2.1991 attuativo della L. 10/91.</p> <p>Rapporto <math>R = \frac{\text{Energia Prodotta da Fonti Rinnovabili}}{\text{Fabbisogno Stimato Energia}}</math></p> <p>R inferiore al 5%: punti 1;  R compreso tra il 5% e il 10%: punti 2;  R compreso tra il 10% e il 20%: punti 3;  R maggiore del 20%: punti 4.</p>	4 punti
		<p>Riutilizzo acque reflue depurate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struttura dotata di un proprio impianto di trattamento ovvero di una rete duale (2 punti):</li> <li>- Riutilizzo delle acque reflue depurate per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'annaffiatura degli spazi verdi, giardini, prati (0,5 punti);</li> <li>- la manutenzione degli spazi destinati alla pratica sportiva (0,5 punti);</li> <li>- il lavaggio di autoveicoli/imbarcazioni (0,5 punti);</li> <li>- il riutilizzo per gli scarichi nei WC (0,5 punti).</li> </ul> </li> </ul>	4 punti

		Riduzione della produzione di rifiuti e incremento della differenziazione	Riduzione della produzione di rifiuti <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositivi atti ad evitare l'utilizzo di prodotti monouso (es. dispenser per sapone) (0,5 punti).</li> <li>- Dotazione di contenitori per la raccolta differenziata (0,5 punti).</li> <li>- Dotazione di macchinari per la pulizia che limitino il ricorso alle sostanze chimiche (0,5 punti).</li> <li>- Altro (0,5 punti).</li> </ul>	2 punti
		Adesione o avvio delle procedure per l'adesione a marchi di qualità ambientale specifici per i servizi turistici (Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica o per il servizio di campeggio) o a sistemi di gestione ambientale normati (Emas, ISO 14001).	Adesione o avvio delle procedure per l'adesione a sistemi di qualità e certificazione ambientale (Ecolabel, EMAS, ISO 14.001). La procedura si considera avviata con l'inoltro della domanda. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adesione e avvio delle procedura per l'adesione all'Ecolabel europeo (1 punto).</li> <li>- Adesione e avvio delle procedure di registrazione EMAS (1 punto).</li> <li>- Avvio delle procedure di certificazione (ISO 14.001) (1 punto).</li> </ul>	3 punti
		Localizzazione dell'intervento in aree servite da adeguate infrastrutture e servizi ambientali.	Localizzazione della nuova struttura ricettiva in aree servite da adeguate infrastrutture e servizi ambientali:: <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura che recapita i reflui in pubblica fognatura e i reflui afferiscono ad un impianto pubblico di trattamento delle acque reflue (0,50 punti)</li> <li>- struttura servita dalla raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta (0,5 punti)</li> </ul>	1 punto
C.5	Integrazione con altri interventi / progetti riguardanti il sostegno dello sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio ambientale anche a valere su altri Programmi.	Intervento inserito in reti di offerta turistica esistenti.	Struttura ricettiva inserita in reti di offerta esistenti o in corso di definizione (consorzi di operatori turistici o altre forme di aggregazione).	2 punti

2. Il punteggio di ogni singolo piano è dato dalla somma dei punteggi dei relativi indicatori. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le Domande di Agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 50 punti.

## **PIANI INTEGRATI DI SERVIZI REALI**

### **Articolo 10**

#### **SERVIZI REALI AMMISSIBILI**

1. Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di un Piano Integrato dei Servizi Reali, da parte delle imprese operanti nell'ambito dei settori di cui al precedente articolo 4, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare i Piani Integrati dei Servizi Reali sono finalizzati a:
  - accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
  - sostenere e favorire le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale, anche mediante specifico sostegno alla commercializzazione.
2. I Piani Integrati dei Servizi Reali, costituiti da uno o più servizi coerenti tra loro, devono essere definiti in base all'autodiagnosi aziendale e devono individuare le criticità sulle quali si ritiene prioritario intervenire.

I Piani sono attuati attraverso l'acquisizione di un insieme di servizi reali individuati tra quelli di cui al successivo punto 3.
3. I servizi reali sono relativi alle seguenti aree di attività:
  - a. *strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali.* Tale area comprende i servizi finalizzati: all'elaborazione di piani di sviluppo aziendale; al potenziamento per il consolidamento di attuali aree di business o lo sviluppo di nuove aree di business; all'affiancamento al management aziendale;
  - b. *marketing e vendite.* Tale area comprende i servizi finalizzati: al marketing strategico, operativo e vendite; alla predisposizione di piani di comunicazione;
  - c. *organizzazione e risorse umane.* Tale area comprende i servizi finalizzati alla predisposizione di piani di formazione aziendale, al miglioramento/cambiamento del sistema organizzativo, alla gestione dei sistemi informativi;
  - d. *certificazione.* Tale area comprende servizi finalizzati alla certificazione di qualità, ambientale e sociale delle imprese turistiche e alla predisposizione di sistemi per la gestione della qualità e di sistemi di gestione ambientale (adeguamenti alle norme UNI EN ISO 9001; certificazioni 14001, EMAS, Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica o per il servizio di campeggio, S.A. 8000);
  - e. *finanza d'impresa.* Tale area comprende i servizi finalizzati alla realizzazione di interventi di ottimizzazione della struttura finanziaria;

4. Tutti i servizi possono prevedere al loro interno azioni specifiche, realizzate presso l'azienda, di consulenza accompagnamento per sostenere operativamente l'implementazione dei Piani di Sviluppo Aziendale.
5. Le imprese proponenti potranno accedere ad uno o più servizi in relazione alle criticità emerse e ai fabbisogni evidenziati. Quando il Piano di Servizi reali è proposto da un soggetto consortile, i servizi dovranno essere diretti a favore del soggetto consortile e/o per l'attività comune a favore dei soggetti partecipanti al PIA.
6. Qualora in sede di istruttoria si rilevi una sovrapposizione nei contenuti di uno o più dei servizi richiesti dalla stessa impresa si procede ad un adeguamento del costo ammesso per il singolo servizio o all'eliminazione dello stesso.
7. L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata.
8. Il Soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
9. Per favorire lo sviluppo di un sistema integrato e qualificato d'offerta di servizi reali capace di sostenere lo sviluppo e la crescita competitiva del sistema produttivo regionale, la Regione Calabria intende istituire un Repertorio autoreferenziato di consulenti e società di consulenza. Le modalità di funzionamento del Repertorio sono regolamentate con apposito disciplinare.
10. I Soggetti beneficiari individueranno i fornitori dei servizi reali nell'ambito dei consulenti e delle società di consulenza inseriti nel Repertorio autoreferenziato ovvero potranno chiedere l'inserimento nel Repertorio autoreferenziato di consulenti e di società di consulenza qualificati ai quali si intenda affidare la realizzazione del progetto o di parti di esso.

## **Articolo 11**

### **SPESE AMMISSIBILI PER I SERVIZI REALI**

1. Sono ammesse a finanziamento le spese per la realizzazione dei Piani Integrati di Servizi Reali Aziendali connesse:
  - all'acquisizione di consulenze specialistiche per la fornitura dei servizi previsti dall'Avviso Pubblico;
  - al conseguimento di certificazioni e/o attestazioni di conformità rilasciate da organismi accreditati e la realizzazione di audit ispettivi da parte di tali organismi; non sono ammissibili i costi per il mantenimento delle certificazioni e del marchio di qualità ecologica;
  - nel caso di servizi relativi all'internazionalizzazione, alla locazione, all'allestimento e alla gestione di stand per la partecipazione, solo per la prima volta, a fiere o esposizioni, in Italia o all'estero, di particolare rilevanza internazionale.
2. I costi dei servizi reali sono ammissibili con le seguenti limitazioni:
  - i servizi non devono essere continuativi o periodici;

- i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
  - le prestazioni di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda possono riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento;
  - in nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati;
3. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:
    - le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
    - le imposte e tasse;
    - le spese relative a forniture, opere e servizi erogate da persone fisiche o giuridiche collegate, a qualunque titolo, diretto o indiretto, con il richiedente, ai sensi dell'Articolo 2359 del codice civile;
    - i servizi di consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci o dipendenti del soggetto beneficiario dell'agevolazione nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.
  4. Il periodo di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi inizia a decorrere dalla data successiva alla sottoscrizione dell'atto di adesione ed obbligo di cui al comma 4 del successivo articolo 26;
  5. Tutti gli importi previsti dall'Avviso Pubblico si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA.

## **Articolo 12**

### **FORMA E INTENSITA' DELL'AIUTO**

1. Le agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:
  - Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) che ha disposto, in seguito alla sua introduzione, la sostituzione dei Regolamenti (CE) n. 70/2001, n. 68/2001 e n. 2204/2002, precedentemente scaduti, nonché l'abrogazione del Regolamento n. 1628/2006;
  - Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

L'importo degli aiuti, non può in ogni caso superare i massimali di intensità dell'agevolazione previsti dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.
2. Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile.
3. La misura concedibile del contributo in conto capitale, espressa in percentuale dell'investimento ammissibile, non può superare il 50% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

4. Il totale delle spese ammissibili per ciascun Piano Integrato di Servizi Reali Aziendali non può superare, in ogni caso, l'importo di 400.000 euro.
5. Ogni intervento dovrà essere contenuto nell'ambito dei massimali di costo stabiliti nel "Catalogo dei Servizi Reali" allegato all'Avviso Pubblico e, comunque, commisurato al fatturato e alle immobilizzazioni aziendali delle imprese beneficiarie dell'intervento.
6. Gli aiuti esentati non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal Reg. (CE) 800/2008.

### Articolo 13

#### CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La valutazione del Piano dei Servizi Reali viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:

<b>A</b>	<b>Finalità del Piano Integrato di Servizi Reali</b>	<b>40 punti</b>
A.1	Contributo del Piano ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo aziendale attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo.	10 punti
A.2	Contributo del Piano al miglioramento del sistema di qualità ambientale aziendale (certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività, etc.).	15 punti
A.3	Contributo del Piano a sostenere e favorire la presenza sui mercati esterni a quello regionale.	15 punti
<b>B</b>	<b>Coerenza ed efficacia del Piano di Servizi Reali</b>	<b>25 punti</b>
B.1	Coerenza tra i risultati della analisi dei fabbisogni di servizi dell'impresa e i servizi richiesti nel Piano.	10
B.2	Valutazione dei singoli servizi proposti nel Piano (contenuti, modalità di erogazione e fruizione).	15
<b>C</b>	<b>Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi, in termini di specifiche competenze professionali ed esperienze realizzate per i servizi previsti dal Piano.</b>	<b>10 punti</b>
C.1	Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi.	10
<b>D</b>	<b>Congruità dell'investimento previsto per la realizzazione del Piano Integrato dei Servizi Reali rispetto al fatturato aziendale.</b>	<b>10 punti</b>
D.1	Congruità dell'investimento per la realizzazione del Piano dei Servizi.	10
<b>E</b>	<b>Partecipazione finanziaria dell'impresa al costo complessivo del Piano Integrato dei Servizi Reali.</b>	<b>15 punti</b>
E.1	Partecipazione finanziaria dell'impresa.	15

CRITERIO		PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>A Finalità del Piano Integrato di Servizi Reali</b>				<b>40 punti</b>
A.1	Contributo del Piano ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo aziendale attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo.	Incremento, nell'anno a regime rispetto all'ultimo esercizio chiuso precedente la presentazione della domanda, del rapporto Ricavi di Vendite e Prestazioni / Costi della Produzione.	$RI = 100 \times \text{Rapporto Ricavi di Vendite e Prestazioni} / \text{Costi della Produzione (anno precedente alla presentazione della domanda)}$ $RF = 100 \times \text{Rapporto Ricavi di Vendite e Prestazioni} / \text{Costi della produzione (anno a regime)}$ Punteggio = (RF – RI) fino ad un massimo di 10 punti.	10 punti
A.2	Contributo del Piano al miglioramento del sistema di qualità ambientale aziendale (certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività, etc.).	Numero e tipologie di certificazioni ambientali.	Il piano dei servizi è finalizzato alla registrazione EMAS (5 punti).	15 punti
			Il piano dei servizi è finalizzato al conseguimento della certificazione ECOLABEL (5 punti).	
			Il piano dei servizi è finalizzato al conseguimento della certificazione ISO 14.001 (5 punti).	
A.3	Contributo del Piano a sostenere e favorire la presenza sui mercati esterni a quello regionale.	Incremento degli arrivi e delle presenze di clienti estere.	Incremento delle presenze di clienti esteri previsto, a seguito della realizzazione delle azioni dal Piano di servizi: - 1 punto per ogni punto percentuale di incremento di presenze rispetto all'anno di presentazione della domanda di finanziamento, fino ad un massimo di 15 punti..	15 punti
<b>B Coerenza ed efficacia del Piano di Servizi Reali</b>				<b>25 punti</b>
B.1	Coerenza tra i risultati della analisi dei fabbisogni di servizi dell'impresa e i servizi richiesti nel Piano.	Livello di coerenza tra i fabbisogni di servizi dell'impresa e gli obiettivi specifici e operativi del Piano Integrato di Servizi Reali.	Livello di coerenza: - insufficiente (1 punto); - sufficiente (2 punti); - discreto (3 punti); - buono (4 punti); - ottimo (5 punti).	5 punti
		Livello di coerenza tra gli obiettivi specifici e operativi del Piano, i risultati attesi e i servizi proposti.	Livello di coerenza: - insufficiente (1 punto); - sufficiente (2 punti); - discreto (3 punti); - buono (4 punti); - ottimo (5 punti).	5 punti
B.2	Valutazione dei singoli servizi proposti nel Piano (contenuti, modalità di erogazione e fruizione).	Valutazione dei primi tre servizi del Piano (in termini di costi previsti).	Max 5 punti per Servizio: - contenuti del servizio (3 punto); - modalità di erogazione / fruizione (2 punto).	15 punti
<b>C Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi, in termini di specifiche competenze professionali ed esperienze realizzate per i servizi previsti dal Piano.</b>				<b>10 punti</b>
C.1	Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi.	Esperienza del/i Fornitore/i dei servizi (nel caso di più Fornitori sifa la media dei singoli punteggi).	Fatturato negli ultimi due anni del Fornitore che eroga i servizi per servizi di consulenza analoghi a quelli oggetto di finanziamento: - minore di 4 volte il costo del servizio richiesto (1 punto);	10 punti

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- tra 4 e 5 volte il costo del servizio richiesto (2 punti);</li> <li>- tra 5 e 6 volte il costo del servizio richiesto (3 punti);</li> <li>- tra 6 e 7 volte il costo del servizio richiesto (4 punti);</li> <li>- tra 7 e 8 volte il costo del servizio richiesto (5 punti);</li> <li>- tra 8 e 9 volte il costo del servizio richiesto (6 punti);</li> <li>- tra 9 e 10 volte il costo del servizio richiesto (7 punti);</li> <li>- tra 10 e 11 volte il costo del servizio richiesto (8 punti);</li> <li>- tra 11 e 12 volte il costo del servizio richiesto (9 punti);</li> <li>- maggiore di 12 volte il costo del servizio richiesto (10 punti).</li> </ul>	
<b>D</b>	<b>Congruità dell'investimento previsto per la realizzazione del Piano Integrato dei Servizi Reali rispetto al fatturato aziendale.</b>			<b>10 punti</b>
D.1	Congruità dell'investimento per la realizzazione del Piano dei Servizi.	Rapporto ( R ) tra il costo totale del piano dei servizi proposto ( S ) ed i ricavi da vendite e prestazioni complessivo, calcolato come valore medio degli ultimi due esercizi chiusi (F).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>R &lt; 4\%</math> (10 punti).</li> <li>- <math>4\% \leq R &lt; 6\%</math> (6 punti).</li> <li>- <math>6\% \leq R &lt; 8\%</math> (4 punti).</li> <li>- <math>9\% \leq R &lt; 10\%</math> (2 punti).</li> <li>- <math>&gt; 10\%</math> (0 punti).</li> </ul>	10 punti
<b>E</b>	<b>Partecipazione finanziaria dell'impresa al costo complessivo del Piano Integrato dei Servizi Reali.</b>			<b>15 punti</b>
E.1	Partecipazione finanziaria dell'impresa.	Finanziamento pubblico richiesto.	Un punto per ciascun punto percentuale di finanziamento pubblico richiesto inferiore al 50%, fino ad un massimo di 15 punti percentuali.	15 punti

2. Il punteggio di ogni singolo Piano è dato dalla somma dei punteggi dei relativi indicatori. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le Domande di Agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio pari o superiore a 50 punti.

## **PIANI DI FORMAZIONE**

### **Articolo 14**

#### **TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI**

1. I Piani di Formazione Aziendali devono essere coerenti con i Piani di Sviluppo Aziendali e possono prevedere la formazione dei nuovi assunti e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale già dipendente dell'impresa.
2. I Piani di Formazione Aziendali devono contenere l'accordo tra le Parti Sociali, Datoriali e Sindacali (regionali, territoriali o aziendali) nelle forme previste dagli accordi confederali e categoriali.
3. I Piani di Formazione Aziendali sono definiti sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali delle imprese e sono finalizzati a:
  - sviluppare le competenze professionali già presenti nell'impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
  - ampliare il portafoglio di competenze professionali dell'impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).
4. Le azioni formative, in funzione delle rispettive finalità e contenuti, sono classificabili nelle seguenti tipologie:
  - a. "Formazione Generale", la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è "generale" se, ad esempio:
    - è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
    - è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.
  - b. "Formazione Specifica", la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.
5. I Piani di Formazione Aziendali sono articolati in:
  - a. Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) attuati attraverso la progettazione e la realizzazione di specifici corsi di formazione per il personale dell'azienda e che possono includere:
    - moduli formativi svolti in aula;

- moduli di tipo seminariale;
- stages, attività pratiche di simulazione;
- percorsi, individualizzati e non, erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza;
- addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro;
- percorsi misti basati sulla combinazione di più tipologie di intervento.

I Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) sono realizzati direttamente dall'impresa in collaborazione con organismi accreditati che svolgono attività formative.

- b. Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) per singoli lavoratori e realizzati attraverso l'erogazione di Voucher Aziendali all'impresa per finanziare la partecipazione ad attività formative offerte secondo le seguenti modalità:
  - Corsi e/o moduli formativi interaziendali disponibili a catalogo a livello regionale e rientranti nell'offerta pubblica regionale di formazione continua. I corsi e i moduli del catalogo vengono individuati dall'Amministrazione regionale, di concerto con le Parti Sociali, e definiti sulla base delle analisi dei fabbisogni di competenze per gli specifici profili professionali. L'Amministrazione regionale seleziona, attraverso bandi pubblici, i Soggetti che devono erogare i corsi e i moduli di formazione compresi nel catalogo. Il catalogo è aggiornato annualmente.
  - Corsi e/o moduli formativi non compresi nel catalogo regionale, erogati da Soggetti pubblici e privati a condizioni di mercato.
6. I Piani di Formazione Aziendali devono essere rivolti esclusivamente ai soggetti occupati presso una unità produttiva localizzata in Calabria. I destinatari delle attività formative sono i lavoratori residenti o domiciliati in Calabria.
7. Sono escluse le seguenti tipologie di lavoratori:
  - i soggetti che abbiano rapporti di lavoro con gli organismi di diritto pubblico;
  - gli operatori della formazione professionale.

## **Articolo 15**

### **SPESE AMMISSIBILI**

1. I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) sono i seguenti:
  - a. Progettazione e coordinamento.
  - b. Costi del personale docente.
  - c. Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione.
  - d. Altre spese correnti, come materiali, forniture, etc.
  - e. Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
  - f. Costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione.
  - g. Costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in

considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.

2. I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) sono i seguenti:
  - a. Costo di partecipazione alle attività formative.
  - b. Spese di trasferta del destinatario della formazione.
  - c. Costi di personale del partecipante al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) e b). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali il lavoratore ha effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.
3. I costi ammissibili, al netto dell'IVA, devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.

## **Articolo 16**

### **FORMA ED INTENSITÀ DELL'AIUTO**

1. Le agevolazioni per la realizzazione dei Piani di Formazione Aziendali sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:
  - Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) che ha disposto, in seguito alla sua introduzione, la sostituzione dei Regolamenti (CE) n. 70/2001, n. 68/2001 e n. 2204/2002, precedentemente scaduti, nonché l'abrogazione del Regolamento n. 1628/2006

L'importo degli aiuti, non può in ogni caso superare i massimali di intensità dell'agevolazione previsto dalla "Carta degli Aiuti a finalità regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.
2. Gli aiuti sono concessi alle Piccole e Medie Imprese nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile.
3. In base a quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 800/2008, le intensità massime ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendali e Individuali sono così definite:
  - quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere superiore al 45 % per le Piccole e Medie Imprese;
  - quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al 80 % per le piccole e medie imprese.
  - le intensità massime sono maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati.

Nei casi in cui il piano di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il piano di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica.
4. Per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) il costo massimo ammissibile per ora/partecipante è pari a:
  - max 100 euro/ora per classi costituite da un numero massimo di 5 lavoratori;

- max 100 euro/ ora per classi costituite da un minimo di 6 ed un massimo di 20 lavoratori, con un incremento pari a 12 euro/ora per ogni lavoratore aggiuntivo a 5.

La durata minima del progetto è di 16 ore, quella massima è di 200 ore.

- Per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) il numero annuale massimo di Voucher Aziendali erogabili è pari a 15 per le medie imprese e 10 per le piccole imprese. Il costo massimo ammissibile di un Voucher Aziendale è pari a 2.000,00 euro.
- Qualora le spese prevedano un importo superiore a quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5 lo stesso viene ricondotto dall'Amministrazione regionale a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.
- L'Amministrazione regionale valuta, approva e concede il finanziamento per la definizione e l'attuazione dei Piani di Formazione Aziendali per l'insieme delle operazioni approvate.
- Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti.
- L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

## Articolo 17

### CRITERI DI VALUTAZIONE

- La valutazione del Piano di Formazione viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:

<b>A</b>	<b>Finalità e impatto del Piano di Formazione.</b>	<b>40 punti</b>
A.1	Sviluppare le competenze generali del personale dell'azienda.	15 punti
A.2	Sviluppare le competenze specifiche del personale dell'azienda.	15 punti
A.3	Destinatari del Piano di Formazione.	10 punti
<b>B</b>	<b>Coerenza ed efficacia del Piano di Formazione.</b>	<b>25 punti</b>
B.1	Coerenza tra i risultati della analisi dei fabbisogni di competenze generali e specifiche del personale dell'azienda e i moduli formativi previsti nel Piano di Formazione.	10
B.2	Valutazione dei singoli moduli formativi previsti nel Piano di Formazione (contenuti, metodologie didattiche, modalità di erogazione e fruizione).	15
<b>C</b>	<b>Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi di formazione, in termini di specifiche competenze professionali ed esperienze realizzate per i moduli formativi previsti dal Piano di Formazione.</b>	<b>10 punti</b>
C.1	Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi di formazione.	10
<b>D</b>	<b>Congruità dell'investimento previsto per la realizzazione del Piano di Formazione rispetto al fatturato aziendale.</b>	<b>10 punti</b>
D.1	Congruità dell'investimento per la realizzazione del Piano di Formazione.	10
<b>E</b>	<b>Partecipazione finanziaria dell'impresa al costo complessivo del Piano di Formazione.</b>	<b>15 punti</b>
E.1	Partecipazione finanziaria dell'impresa.	15

CRITERIO		PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	PUNTEGGIO MASSIMO
<b>A</b>	<b>Finalità e impatto del Piano di Formazione.</b>			<b>40 punti</b>
A.1	Sviluppare le competenze generali del personale dell'azienda.	Attività di formazione generale prevista dal Piano di Formazione (numero di moduli formativi, durata dei moduli formativi, numero di partecipanti ai moduli formativi).	Si somma, per ciascun modulo di formazione generale del Piano di Formazione, il prodotto della durata (in ore) per il numero di partecipanti previsto. Il valore ottenuto si divide per il numero totale delle unità di personale dell'azienda e si ottiene il numero di ore medio di formazione generale pro-capite. Il punteggio assegnato è determinato con la seguente formula, fino ad un massimo di 15 punti:  Punteggio = (numero di ore medio di formazione generale pro-capite / 4).	15 punti
A.2	Sviluppare le competenze specifiche del personale dell'azienda..	Attività di formazione specifica prevista dal Piano di Formazione (numero di moduli formativi, durata dei moduli formativi, numero di partecipanti ai moduli formativi).	Si somma, per ciascun modulo di formazione specifica del Piano di Formazione, il prodotto della durata (in ore) per il numero di partecipanti previsto. Il valore ottenuto si divide per il numero totale delle unità di personale dell'azienda e si ottiene il numero di ore medio di formazione specifica pro-capite. Il punteggio assegnato è determinato con la seguente formula, fino ad un massimo di 15 punti:  Punteggio = (numero di ore medio di formazione specifica pro-capite / 4).	15 punti
A.3	Destinatari del Piano di Formazione.	Percentuale del personale dell'azienda che beneficia delle azioni del Piano di Formazione.	Punteggio = (numero delle unità di personale dell'azienda beneficiarie delle azioni del Piano di Formazione / numero totale di unità di personale dell'azienda) x 10.	10 punti
<b>B</b>	<b>Coerenza ed efficacia del Piano di Formazione.</b>			<b>25 punti</b>
B.1	Coerenza tra i risultati della analisi dei fabbisogni di competenze generali e specifiche del personale dell'azienda e i moduli formativi previsti nel Piano di Formazione.	Livello di coerenza tra i fabbisogni di competenze generali e specifici dell'azienda e gli obiettivi specifici e operativi del Piano di Formazione.	Livello di coerenza: - insufficiente (1 punto); - sufficiente (2 punti); - discreto (3 punti); - buono (4 punti); - ottimo (5 punti).	5 punti
		Livello di coerenza tra gli obiettivi specifici e operativi del Piano di Formazione, i risultati attesi e i moduli formativi proposti.	Livello di coerenza: - insufficiente (1 punto); - sufficiente (2 punti); - discreto (3 punti); - buono (4 punti); - ottimo (5 punti).	5 punti

B.2	Valutazione dei singoli moduli formativi previsti nel Piano di Formazione (contenuti, metodologie didattiche, modalità di erogazione e fruizione).	Valutazione dei primi tre moduli formativi del Piano di Formazione (in termini di costi previsti).	Max 5 punti per modulo formativo: - contenuti del modulo formativo (2 punti); - metodologie didattiche adottate (2 punti); - modalità di erogazione / fruizione (1 punto).	15 punti
<b>C</b>	<b>Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi di formazione, in termini di specifiche competenze professionali ed esperienze realizzate per i servizi previsti dal Piano di Formazione.</b>			<b>10 punti</b>
C.1	Qualificazione del/i Fornitore/i dei servizi di formazione.	Esperienza del/i Fornitore/i dei servizi di formazione (nel caso di più fornitori si calcola la media dei singoli punteggi).	Fatturato negli ultimi due anni del Fornitore che eroga i servizi di formazione per servizi di formazione analoghi a quelli oggetto di finanziamento: - minore di 4 volte il costo del servizio richiesto (1 punto); - tra 4 e 5 volte il costo del servizio richiesto (2 punti); - tra 5 e 6 volte il costo del servizio richiesto (3 punti); - tra 6 e 7 volte il costo del servizio richiesto (4 punti); - tra 7 e 8 volte il costo del servizio richiesto (5 punti); - tra 8 e 9 volte il costo del servizio richiesto (6 punti); - tra 9 e 10 volte il costo del servizio richiesto (7 punti); - tra 10 e 11 volte il costo del servizio richiesto (8 punti); - tra 11 e 12 volte il costo del servizio richiesto (9 punti); - maggiore di 12 volte il costo del servizio richiesto (10 punti).	10 punti
<b>D</b>	<b>Congruità dell'investimento previsto per la realizzazione del Piano di Formazione rispetto al fatturato aziendale.</b>			<b>10 punti</b>
D.1	Congruità dell'investimento per la realizzazione del Piano di Formazione.	Rapporto ( R ) tra il costo totale del Piano di Formazione proposto ( S ) ed i ricavi da vendite e prestazioni complessivo, calcolato come valore medio degli ultimi due esercizi chiusi (F).	- R < 4% (10 punti). - 4% <= R < 6% (6 punti). - 6% <= R < 8% (4 punti). - 9% <= R < 10% (2 punti). - > 10% (0 punti).	10 punti
<b>E</b>	<b>Partecipazione finanziaria dell'impresa al costo complessivo del Piano di Formazione.</b>			<b>15 punti</b>
E.1	Partecipazione finanziaria dell'impresa.	Finanziamento pubblico richiesto.	Un punto per ciascun punto percentuale di finanziamento pubblico richiesto inferiore al 50%, fino ad un massimo di 15 punti percentuali.	15 punti

2. Il punteggio di ogni singolo Piano è dato dalla somma dei punteggi dei relativi indicatori. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le Domande di Agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio pari o superiore a 50 punti.

## **PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE**

### **Articolo 18**

#### **ITER PROCEDURALE PER LA VALUTAZIONE E LA SELEZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE E DEI PIANI DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI**

1. La procedura di selezione delle domande di agevolazione per i Piani di Sviluppo Aziendale è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'Articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98.
2. L'iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione dei Piani di Sviluppo Aziendale è articolato nelle seguenti fasi:
  - a) Presentazione della Domanda di Agevolazione per il Piano di Sviluppo Aziendale.
  - b) Verifica dell'ammissibilità dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale.
  - c) Istruttoria dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale.
  - d) Valutazione dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale.
  - e) Valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale.
  - f) Approvazione della graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendale.

L'Amministrazione regionale effettua gli adempimenti istruttori relativi alla:

- verifica dell'ammissibilità dei Piani Specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale;
- valutazione dei singoli Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale;
- valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale.

### **Articolo 19**

#### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE**

1. La Domanda di Agevolazione per il Piano di Sviluppo Aziendale si compone di:
  - Modulo di Domanda (Allegato 1);
  - Piano di Sviluppo Aziendale e Piani di Sviluppo specifici. I Piani di Sviluppo Specifici sono contenuti in sezioni della Scheda Tecnica e del Piano Descrittivo (I – Piano degli Investimenti Produttivi, S – Piano dei Servizi Reali, F – Piano di Formazione Aziendale). Il Piano di Sviluppo Aziendale si articola in:
    - Scheda Tecnica (Allegato 2.A) che contiene le informazioni e dati dell'impresa e del programma suddivisa in specifiche sezioni per i Piani di Sviluppo specifici;

- Descrizione del Piano di Sviluppo Aziendale (Allegato 2.B) sviluppato sulla base delle indicazioni contenute nell'indice ragionato degli argomenti;
- Documentazione a corredo della Domanda di Agevolazione, ed in particolare:
  - Certificato di iscrizione al registro delle imprese (con esclusione dei casi in cui lo stesso certificato venga prodotto in relazione a quanto indicato al successivo punto);
  - Documentazione necessaria per la richiesta delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252, qualora l'importo delle agevolazioni complessive spettanti sia superiore a 154.937,07 euro<sup>1</sup>.
  - Copia degli atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il Piano degli Investimenti Produttivi.
  - Idonea documentazione attestante la corretta destinazione d'uso e la zona in cui ricade l'immobile oggetto del Piano degli Investimenti Produttivi e/o certificato del Comune.
  - Dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante di non aver ricevuto (o successivamente rimborsato o depositato) aiuti individuati incompatibili o illegali dalla Commissione Europea (DPCM del 23 maggio 2007), e dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il divieto di cumulo, da produrre secondo lo schema di cui all'Allegato n. 3.
  - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la disponibilità e la destinazione d'uso, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e da un tecnico abilitato da compilare per ogni singolo immobile, da produrre secondo lo schema di cui all'Allegato n. 4.
  - Perizia giurata ai sensi dell'art.7 comma 3;
  - Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del presente Avviso, in ordine all'acquisto di immobili già agevolati, da produrre secondo lo schema di cui all'Allegato n. 5;
  - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, di non avere cartelle di pagamento pendenti che rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 48/bis del D.P.R. n. 602/1973, comma 1, come specificato all'art. 3, comma 4, punto g), del presente Avviso Pubblico, da produrre secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6.
  - Attestazione dell'U.T.C. della conformità del progetto allo Strumento Urbanistico Comunale e di rilasciabilità del permesso a costruire.
  - Lettera Bancaria sul merito creditizio, o documentazione equipollente, comprovante la disponibilità finanziaria, nel caso di ricorso a mezzi propri o ad altre fonti di copertura

---

<sup>1</sup> Tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998 e successive modifiche. In luogo o ad integrazione di detto certificato può essere prodotta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3 del citato D.P.R. n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa). Rimane ferma la facoltà dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra, dandone tempestiva e formale comunicazione al Soggetto attuatore.

- finanziaria, secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 4 del presente Avviso Pubblico, da produrre secondo lo schema di cui all'Allegato n. 7;
- Eventuale documentazione inerente la concessione delle garanzie di cui all'art. 8 comma 6 del presente Avviso Pubblico, da produrre nei termini di cui all'art. 8 comma 5 del presente Avviso Pubblico;
  - Eventuale dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del presente Avviso, in ordine all'acquisto di brevetti e/o programmi informatici, da produrre secondo lo schema di cui all'Allegato n. 8;
  - Eventuale dichiarazione del proprietario dell'immobile attestante l'assenso alla realizzazione del Piano, nel caso in cui il Piano di Investimenti Produttivi sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, da produrre secondo lo schema di cui all'Allegato n. 9.
  - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che potrà essere prodotto entro i termini indicati nell'art. 3, comma 4, punto e), del presente Avviso Pubblico.
  - Planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, etc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative.
  - Principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del Piano degli Investimenti Produttivi, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale.
  - Bilanci degli ultimi due esercizi approvati e situazione economico-patrimoniale dell'ultimo esercizio chiuso e non approvato debitamente firmata dal legale rappresentante. Per le imprese che a tale data non sono tenute alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi due esercizi.
  - Preventivi, computi metrici e comunque documentazione comprovante le spese da sostenere per il Piano degli Investimenti Produttivi. Si precisa che i computi metrici dovranno riportare in maniera dettagliata e precisa anche le singole spese necessarie alla valutazione degli indicatori.
  - Certificato del Comune di attestazione dei beni rientranti nel patrimonio culturale.
  - Dichiarazione del fornitore dei servizi reali secondo lo schema di cui all'allegato n. 10;
2. Il Modulo di Domanda di agevolazione deve essere sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni o da un suo procuratore speciale e deve essere redatta esclusivamente utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso Pubblico.
3. Il Modulo di Domanda, il Piano di Sviluppo Aziendale, con Piani di Sviluppo Specifici, e la Documentazione a corredo della Domanda di Agevolazione devono essere compilati in ogni loro parte ed accompagnati dalla documentazione e dagli allegati previsti, a pena di invalidità. La modulistica deve essere stampata su normali fogli bianchi A4, posta nella

corretta sequenza e resa solidale con firma o timbro a cavallo di ciascuna copia di fogli e sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale.

4. La Domanda di Agevolazione, composta secondo quanto previsto nei precedenti commi 1, 2 e 3, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC, al seguente indirizzo:

Regione Calabria  
Dipartimento 12 – Turismo, Beni culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili  
Via San Nicola, 8  
88100 Catanzaro

5. Il Responsabile del procedimento è l'Avv. Alessandra Flauti funzionario Regionale Dipartimento Turismo- tel. 0961-856850/0961-792723, fax 0961-721998, indirizzo Via S.Nicola n. 8 terzo piano, e.mail. a.flauti@regcal.it.

Durante il periodo di apertura dell'Avviso Pubblico, è possibile richiedere informazioni al seguente indirizzo di e.mail: pia-turismo@regcal.it/ a.flauti@regcal.it ovvero rivolgendosi agli Uffici del Dipartimento 12 – Turismo, Beni culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili della Regione Calabria negli orari di ufficio.

Le Domande pervenute dopo il termine stabilito non sono considerate ammissibili.

6. Tutta la documentazione relativa alla domanda di agevolazione deve essere presentata in duplice copia (originale e fotocopia), pena la non ammissibilità.
7. La documentazione in originale dovrà essere racchiusa in una prima busta sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "originali". Una copia della documentazione dovrà essere racchiusa in una seconda busta sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "copie" Le due buste dovranno a loro volta essere racchiuse in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a cura del Soggetto proponente. Il plico, che deve recare all'esterno i dati identificativi del mittente e la dicitura "PIA TURISMO – AVVISO PUBBLICO MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI".
8. Il Modulo di Domanda (Allegato 1) ed il Piano di Sviluppo Aziendale (Allegati 2.A e 2.B) devono essere inviati anche su supporto elettronico.
9. Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una domanda di agevolazione relativa a più Piani di Sviluppo Aziendale ovvero a più Piani di Investimenti Produttivi o a più unità produttive. Non è altresì ammessa la presentazione di più domande sullo stesso Avviso Pubblico, anche da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti.
10. Non è altresì ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un Piano di Sviluppo Aziendale ovvero ad un Piano di Investimenti Produttivi o a singoli beni oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti e istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis", a meno che l'impresa beneficiaria non vi abbia già formalmente rinunciato.
11. Nel caso in cui il piano di investimenti sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma, secondo lo schema di cui all'Allegato 10;

12. Le domande che, alla data di chiusura dei termini di presentazione, risultano inoltrate in difformità alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non sono considerate ammissibili.
13. Durante il periodo di apertura dell'Avviso Pubblico, è possibile richiedere informazioni al seguente indirizzo di e.mail: pia-turismo@regcal.it /a.flauti@regcal.it ovvero rivolgendosi agli Uffici del Dipartimento 12 Turismo, Beni culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili della Regione Calabria negli orari di ufficio.

## **Articolo 20**

### **VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ DEI PIANI SPECIFICI COSTITUENTI IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE**

1. L'Amministrazione Regionale al ricevimento della documentazione da parte dell'impresa, è tenuto a verificarne la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.
2. La verifica dell'ammissibilità riguarderà:
  - La regolarità e la completezza della Domanda di Agevolazione e della documentazione trasmessa;
  - La sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
  - La piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.
3. Le Domande di Agevolazione che alla data di chiusura dei termini di presentazione risultino carenti dei suddetti elementi e dell'ulteriore documentazione, nonché quelle trasmesse oltre i predetti termini, non sono considerate valide e devono essere respinte, con specifiche note inviate ai Soggetti Proponenti e alle specifiche imprese interessate contenenti, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo. Dette note devono essere trasmesse anche ai Dipartimenti della Regione Calabria interessati per competenza.
4. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dall'impresa proponente, l'Amministrazione Regionale potrà richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento della successiva attività istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa è tenuta a corrispondere in modo puntuale e completo alle richieste dell'Amministrazione regionale con note trasmesse con le medesime modalità, valide per le domande, entro e non oltre quindici giorni successivi alle date di ricevimento delle richieste; in caso contrario le domande si intendono a tutti gli effetti decadute e l'Amministrazione regionale, ne dà tempestiva e motivata comunicazione alle imprese interessate con note trasmesse per conoscenza anche agli Assessorati della Regione Calabria interessati per competenza.
5. Solo quando il Soggetto proponente richiede nella Domanda di Agevolazione la decorrenza anticipata delle spese rispetto alla data del provvedimento di concessione, l'Amministrazione Regionale verifica preventivamente se, in linea di principio, sussistono le condizioni preliminari di ammissibilità, dandone conferma per iscritto al soggetto

proponente entro un mese dalla scadenza per la presentazione della Domanda di Agevolazione, con riserva di una verifica particolareggiata. La comunicazione è trasmessa con formale nota raccomandata con avviso di ricevimento o, qualora l'impresa abbia dato espressa autorizzazione in Domanda, con fax o posta elettronica certificata.

## **Articolo 21**

### **ISTRUTTORIA DEI PIANI SPECIFICI COSTITUENTI IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE**

1. Accertata la regolarità e la completezza della Domanda di Agevolazione specifica e della relativa documentazione prevista, l'Amministrazione Regionale procede alla istruttoria dei Piani Specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale ovvero, redigendo, a conclusione, una relazione.
2. L'Amministrazione Regionale può richiedere, nel corso dell'istruttoria, oltre che la rettifica dei soli errori e irregolarità formali, anche precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori e della valutazione dei Piani.
3. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:
  - la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
  - la valutazione della fattibilità economico-finanziaria;
  - l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità delle spese prospettate, al fine di proporle l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa.
4. L'esame di pertinenza delle spese proposte nei singoli Piani deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti al programma da agevolare, ai sensi della normativa vigente, e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc..L'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del Piano, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni – a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui – tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. L'esame di congruità da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.
5. L'accertamento istruttorio per Piani di Investimenti Produttivi riguarda inoltre:
  - la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso; qualora la predetta disponibilità sia comprovata da un atto formale di

assegnazione di un lotto, l'accertamento dovrà riguardare anche la compatibilità dei tempi, ricorrendo, se è il caso – tenuto conto di eventuali termini più restrittivi, alla modifica da due a tre quote annuali del richiesto regime di erogazione del contributo in conto capitale;

- la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili. L'Amministrazione regionale verifica, altresì, che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile.
6. L'istruttoria delle domande deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sulla finanziabilità del Piano.

## **Articolo 22**

### **VALUTAZIONE DEI PIANI SPECIFICI COSTITUENTI IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE**

1. La valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale viene effettuata applicando i criteri di valutazione riportati:
  - nell'articolo 9, per il Piano degli Investimenti Produttivi;
  - nell'articolo 13, per il Piano Integrato dei Servizi Reali;
  - nell'articolo 17, per il Piano di Formazione Aziendale.
2. L'eventuale insufficienza di uno dei piani specifici del Piano di Sviluppo Aziendale, che compongono la domanda di agevolazione principale, non comporta l'inammissibilità della medesima ma solo l'esclusione dalle agevolazioni del Piano specifico insufficiente a condizione che il Piano di Sviluppo Aziendale sia comunque organico e funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.
3. Per la valutazione dei Piani l'Amministrazione Regionale nomina una Commissione di Valutazione composta da dirigenti e funzionari regionali e da esperti con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione.

I Piani sono esaminati dalla Commissione di Valutazione, sulla base delle griglie di valutazione definite nell'Avviso Pubblico. La Commissione di Valutazione redige una relazione finale (valutazione qualitativa generale, griglia di valutazione con i punteggi attribuiti a ciascun indicatore) contenente l'esito della valutazione di ciascun Piano che viene trasmessa all'Amministrazione regionale.
4. L'Amministrazione regionale può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori per la valutazione del Piano (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi.

## **Articolo 23**

### **VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE**

1. La Commissione di Valutazione provvede alla valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale a partire dai risultati della valutazione dei Piani Specifici secondo le seguenti modalità:
  - a) Il punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale è definito dalla media ponderata calcolata come somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Piano Specifico. I pesi delle singole tipologie di Piani Specifici sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani Specifici e l'investimento totale ammissibile per il Piano di Sviluppo Aziendale. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 50 punti e il valore massimo di 100 punti.
  - b) Il punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale così ottenuto è incrementato con un ulteriore punteggio variabile da 0 a 10 calcolato sulla base del numero e della qualità dei Piani Specifici che costituiscono il Piano di Sviluppo Aziendale. Tale punteggio è determinato secondo le seguenti modalità:
    - si ridetermina il punteggio di ciascun Piano Specifico dall'intervallo 50 – 100 all'intervallo 1 – 5 attraverso la seguente formula:  
$$\text{Punteggio Piano (Intervallo 1 – 5)} = 0,1 \times \text{Punteggio Piano (Intervallo 50 – 100)} - 5$$
    - si sommano i punteggi dei Piani Specifici escludendo quello più alto.

Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 50 punti e il valore massimo di 110 punti.

## **Articolo 24**

### **APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE**

1. L'Amministrazione Regionale, sulla base dei risultati della valutazione predispone la graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendali ammessi alle agevolazioni attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazioni.
2. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai Piani di Sviluppo Aziendali nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
3. L'Amministrazione regionale approva e pubblica nel Bollettino Ufficiale, entro 90 giorni dal termine di chiusura del bando, le graduatorie dei Piani di Sviluppo Aziendali ammessi alle agevolazioni e l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.
4. L'Amministrazione regionale invia alle imprese interessate a mezzo di raccomandata AR, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale da informazione dell'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.

5. Pena la decadenza delle agevolazioni, le imprese ammesse alle agevolazioni devono restituire all'Amministrazione regionale, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica, uno specifico atto di adesione ed obbligo, redatto secondo un fac-simile reso disponibile dall'Amministrazione regionale, che impegna gli stessi a realizzare il Piano di Sviluppo Aziendale secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.
6. L'atto di adesione ed obbligo definisce il Piano di Sviluppo Aziendale e le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale.

## **REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE**

### **Articolo 25**

#### **CONCESSIONI DELLE AGEVOLAZIONI**

1. L'Amministrazione regionale, per i Piani di Sviluppo Aziendale utilmente collocati in graduatoria, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per il contributo in conto capitale e per il contributo in conto interessi, procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per i Piani agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, adotta i relativi provvedimenti di diniego e di esclusione.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Piano di Sviluppo Aziendale agevolabile, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Piano. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

Ciascun provvedimento di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del Piano agevolato e l'ubicazione dell'unità produttiva, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa e l'ammontare delle agevolazioni totali, articolate in contributo in conto capitale e contributo in conto interessi.

2. I singoli provvedimenti di concessione delle agevolazioni sono adottati dai Dirigenti dell'Amministrazione regionale competenti per materia ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani Specifici costituenti i Piani di Sviluppo Aziendale.
3. . Dopo l'approvazione della graduatoria, qualora si verificassero delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno concedere le agevolazioni in favore delle prime imprese già presenti in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima.
4. I provvedimenti di concessione dovranno prevedere per l'impresa beneficiaria l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi:

- a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del Piano oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis";
- b) di dichiarare, altresì, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, secondo quanto stabilito al comma 1223 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ("legge finanziaria per il 2007");
- c) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel decreto medesimo;
- d) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione del Dipartimento regionale competente per materia per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere edilizie oggetto di agevolazioni;
- e) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- f) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 24 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo proroga di dodici mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte del Dipartimento regionale competente per materia, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilità del Piano al cofinanziamento comunitario;
- g) di realizzare la quota di investimenti necessaria per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale entro 9 mesi dalla data del decreto di concessione;
- h) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del Piano e, nel caso di Piano che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
- i) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- j) di non modificare, nel corso di realizzazione del Piano, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del Piano stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ISTAT 2007 diversa da quella indicata in fase di presentazione della domanda di agevolazione ovvero come eventualmente modificata in sede istruttoria;
- k) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

- l) relativamente all'acquisto e alla realizzazione di opere murarie o manufatti assimilabili, di accendere e di iscrivere nei pubblici registri un'ipoteca di primo grado per un valore almeno pari all'ammontare delle agevolazioni concesse in ragione delle erogazioni ricevute, a favore della Regione Calabria.
5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, si precisa che la data del primo titolo di spesa ammissibile rappresenta la data di avvio a realizzazione del Piano. Per ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

## **Articolo 26**

### **EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER I**

#### **PIANI DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI**

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a cinque, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti e licenze e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nell'impresa.
2. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati dall'Amministrazione regionale specifici controlli delle opere eseguite e/o dei brevetti e licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature presenti nell'impresa, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle opere, dei brevetti, delle licenze e dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa quietanzata. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.
3. L'Amministrazione regionale eroga per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.
4. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 30% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del Piano ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Fondo. L'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purché risulti stipulato il relativo contratto. L'anticipazione si recupera con la successiva tranches di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.
5. L'impresa è tenuta a comunicare l'ultimazione dell'investimento entro un mese dalla data dell'ultimo titolo di spesa relativo al programma di investimento
6. Per l'erogazione dell'agevolazione la documentazione di spesa da allegare deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio o del bene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Detta documentazione deve essere presentata

all'Amministrazione regionale, pena la revoca del contributo, entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti. Tutte le spese devono essere giustificate con documenti comprovanti la tracciabilità bancaria (es. bonifico bancario, assegno circolare non trasferibile o assegno di c/c intestato al fornitore supportato da estratto conto, pagamento con carta di credito intestata al beneficiario e relativo estratto conto, ecc.) e la diretta riconducibilità al beneficiario del contributo. Le predette spese dovranno essere, altresì, essere esclusivamente documentate su apposito conto corrente dedicato che l'impresa dovrà comunicare all'Ente Regionale all'atto del primo pagamento.

7. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte dell'Amministrazione regionale, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.
8. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica.
9. Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione.
10. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato in quote semestrali, previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo. Le modalità di erogazione del contributo saranno le seguenti:
  - a. una prima quota verrà corrisposta previa attestazione del pagamento del macrocanone relativo al contratto di leasing ammesso a beneficiare delle agevolazioni. L'entità della prima quota non potrà superare quella del macrocanone e, comunque, dovrà essere inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante;
  - b. la restante quota verrà ripartita linearmente in un numero di semestralità pari a quelle previste per l'erogazione delle agevolazioni in conto interessi ed erogate contestualmente con queste ultime. Le quote semestrali di contributo verranno incrementate degli interessi, calcolati al tasso di tesoreria regionale, sulle somme di volta in volta ancora da erogare.
11. L'erogazione del contributo in c/interessi e del contributo in c/canone avverrà semestralmente previo accertamento del regolare pagamento delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing riferibili al periodo. Qualora nel semestre di riferimento il tasso di riferimento facesse registrare valori inferiori a quello del tasso adottato in sede di concessione provvisoria, si procederà alla conseguente rideterminazione del contributo.
12. Il contributo in conto interessi viene riconosciuto in misura non superiore al 5% nominale annuo. Tale contributo non può essere superiore al tasso effettivamente applicato dall'Istituto di Credito concedente il mutuo né, come ovvio, all'ammontare del contributo massimo concedibile richiesto dall'impresa. Nel caso in cui il contributo così determinato risultasse inferiore all'agevolazione riveniente dalla misura richiesta dall'impresa, viene considerato il minore dei due. L'erogazione del contributo in c/interessi avverrà a partire dalla prima rata di ammortamento semestralmente (piano di ammortamento francese a rate costanti semestrali), previa conferma da parte della banca finanziatrice del regolare pagamento delle rate di finanziamento riferibili al periodo. Qualora nel semestre di riferimento il tasso di riferimento facesse registrare valori inferiori a quello del tasso adottato in sede di concessione provvisoria, si procederà alla conseguente rideterminazione del contributo. In caso di ritardato pagamento di una rata o più rate, il contributo sarà liquidato nel semestre

successivo, nel momento in cui la Banca finanziatrice indicherà l'avvenuto pagamento delle rate in mora. Qualora la morosità si protragga per oltre un anno dalla data di scadenza della 1a rata non pagata, l'Amministrazione regionale comunica all'impresa beneficiaria ed alla Banca finanziatrice l'avvio delle procedure per la revoca del contributo che viene disposta con un provvedimento dell'Amministrazione regionale. Il finanziamento perde, quindi, la caratteristica di "finanziamento agevolato" ed è regolato dalla Banca finanziatrice secondo le modalità da questa in uso.

13. Per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale l'impresa beneficiaria dovrà altresì produrre, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, salvo proroga per eccezionali provati motivi concessa dall'Amministrazione regionale, apposita relazione di collaudo a firma di un tecnico, nominato dall'Amministrazione regionale, purché abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell'impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio. Il Collaudatore sarà nominato sulla base di appositi criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale.
14. A seguito dell'accertamento da parte dell'Amministrazione regionale dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui al comma precedente, si procede alla erogazione a saldo del contributo in conto capitale o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.
15. Le variazioni sostanziali apportate ai Piani di Investimenti Produttivi in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame dell'Amministrazione regionale e approvate dall'Amministrazione regionale.

## **Articolo 27**

### **EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER I PIANI INTEGRATI DI SERVIZI REALI**

1. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del Piano verrà data la possibilità, previa approvazione da parte dell'Amministrazione regionale, di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% della spesa senza modificare l'importo complessivo di spesa.
2. I servizi dovranno essere completati entro i termini indicati nel Piano e nel rispetto dei piani di lavoro formulati dai fornitori dei servizi.
3. All'atto della conclusione di ognuno dei servizi previsti dal Piano, l'impresa presenta all'Amministrazione regionale la "Domanda di Concessione degli Aiuti".
4. La Domanda dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve attestare la permanenza delle condizioni di ammissibilità dell'impresa e che il Piano e i relativi servizi si sono conclusi ed sono stati eseguiti a regola d'arte.
5. Alla Domanda devono essere allegati: il rapporto finale relativo ai servizi ricevuti; la dimostrazione del pagamento dei corrispettivi stabiliti a favore dei fornitori dei servizi utilizzati; ogni altra documentazione necessaria per la validazione da parte dell'Amministrazione regionale del Piano Integrato dei Servizi Reali e degli interventi realizzati.

6. L'Amministrazione regionale, sulla base degli indicatori forniti e di una verifica sul raggiungimento dei risultati previsti nel Piano Integrato di Servizi e nei relativi piani di lavoro, predispone una relazione tecnica per l'approvazione della concessione della agevolazione o il rigetto della stessa entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
7. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione specifica l'ammontare dell'aiuto riconosciuto rispetto ai costi previsti e rendicontati dal richiedente.
8. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente debitamente quietanzati. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio stesso ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da parte dell'impresa.
9. Il mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione dei servizi previsti nel Piano, comunque entro i 18 mesi, comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dalle agevolazioni accordate.

## **Articolo 28**

### **EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER I PIANI DI FORMAZIONE AZIENDALE**

1. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare all'Amministrazione regionale una relazione intermedia sulle attività svolte nell'ambito del Piano di Formazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del Piano e lo stato di avanzamento dello stesso.
2. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando i moduli resi disponibili dall'Amministrazione regionale, che dovranno pervenire firmati in originale dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, corredata da dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati) e gli impegni assunti nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di autorizzazione all'avvio delle spese alla data di scadenza intermedia del lavoro di formazione fissata.
3. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare all'Amministrazione regionale, al termine delle attività di formazione una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell'ambito del Piano di Formazione Aziendale.
4. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata all'Amministrazione regionale una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di autorizzazione all'avvio delle spese alla data del termine ultimo di realizzazione, e regolarmente quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto.
5. L'impresa beneficiaria può autonomamente modificare la ripartizione del programma di spesa tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del Piano di Formazione Aziendale. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 10% per ogni categoria di costo.
6. L'erogazione del contributo può avvenire con una anticipazione fino al 30%, subordinatamente alla presentazione all'Amministrazione regionale di garanzia o polizza fidejussoria con beneficiario la Regione Calabria per un importo pari all'importo dello stesso anticipo. La restante parte verrà erogata a saldo.

7. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza delle agevolazioni accordate.
8. L'impresa ammessa al contributo si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni che saranno meglio specificate nei provvedimenti di concessione provvisoria, nonché ad osservare tutte le altre disposizioni dell'Avviso Pubblico e, in particolare, quelle previste dai successivi articoli in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione.
9. Tutta la documentazione, amministrativa e contabile, inerente gli interventi formativi relativi ai progetti di formazione continua aziendali (FCA), dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede legale dell'impresa al fine di garantire gli opportuni controlli che saranno esercitati dall'Amministrazione regionale.
10. Le imprese, con riferimento alle attività di Formazione Continua Aziendale e di Formazione Continua Individuale, dovranno altresì trasmettere, a cadenza bimestrale, all'Amministrazione regionale tutti i dati che consentano il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle attività formative in essere; l'Amministrazione Regionale, a sua volta, procederà al rilascio, qualora richiesto, delle necessarie autorizzazioni all'impresa sulla base della natura delle variazioni indicate (es. modifica sede). In definitiva, l'impresa sarà sottoposta, sull'attività formativa in essere ed a conclusione della medesima, a specifica attività di monitoraggio consistente nella rilevazione sistematica dei dati inerenti l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei singoli interventi formativi.

Al fine di garantire, un efficace e costante controllo sulle risorse attribuite, l'Amministrazione regionale eserciterà il monitoraggio sullo stato d'avvio, d'avanzamento e di conclusione degli interventi formativi ammessi al finanziamento; inoltre, procederà alla verifica, anche attraverso controlli di tipo ispettivo, di eventuali anomalie, incongruenze con il Piano ed inottemperanze. Per ciò che concerne i voucher relativi al catalogo della Regione Calabria, gli adempimenti relativi al monitoraggio sono a carico delle Agenzie Formative, secondo quanto prescritto nel Bando per la costituzione di un catalogo di percorsi di formazione continua individuale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo .

11. In sede di rendicontazione, le imprese, oltre ad osservare tutte le altre prescrizioni del presente Avviso Pubblico e, in particolare, quelle previste dalle disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione dovranno presentare all'Amministrazione regionale tutta la documentazione necessaria attestante il regolare svolgimento dell'attività formativa richiesta ed ammessa al finanziamento. In particolare, per l'erogazione a saldo dell'agevolazione, alla documentazione di spesa dovranno allegare fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
12. In particolare, per quanto riguarda le attività di Formazione Continua Aziendale i soggetti beneficiari dovranno trasmettere:
  - un bilancio consuntivo conforme al modello di preventivo presentato in sede di presentazione della domanda di agevolazione, articolato per voci di spesa, con gli estremi dei giustificativi di spesa inerenti il bilancio.
  - l'elenco degli allievi che hanno frequentato il corso e relative percentuali di frequenza ed i registri previsti dall'Avviso Pubblico;

In relazione ai voucher aziendali a catalogo e a mercato (FCI) i soggetti dovranno presentare la fattura quietanzata emessa dall'Agenzia Formativa intestata all'impresa,

redatta secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali, contenente il costo complessivo del corso e l'indicazione nella causale del titolo, della durata, del codice identificativo del corso e degli identificativi dei voucher assegnati.

I soggetti beneficiari successivamente, dovranno trasmettere la documentazione di cui sopra all'Amministrazione regionale. In caso di esito positivo della verifica preliminare sugli elementi sopra descritti, l'Amministrazione avvierà la procedura di liquidazione dei voucher. Si precisa che l'ammontare del voucher verrà liquidato esclusivamente per gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti. Qualora gli allievi avranno frequentato una percentuale inferiore al 75% delle ore corso ma pari almeno al 50% delle ore corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti, verrà liquidata la metà dell'ammontare del voucher. Nulla sarà riconosciuto per gli allievi che, pur inseriti nell'elenco dei beneficiari di voucher formativo, non abbiano raggiunto almeno il 50% ore corso.

## **Articolo 29**

### **MONITORAGGIO E CONTROLLI**

1. L'Amministrazione regionale può effettuare controlli documentali presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli Piani e delle relative spese. Inoltre potrà verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dall'Avviso Pubblico, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.
2. Gli Organi di Controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso l'Amministrazione regionale e presso i Beneficiari delle agevolazioni i controlli previsti dai Regolamenti Comunitari vigenti.

## **Articolo 30**

### **REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI**

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'Amministrazione regionale del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.
2. L'Amministrazione regionale procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
3. Le agevolazioni vengono totalmente revocate:
  - a) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
  - b) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
  - c) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche" ISTAT

2007 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato;

- d) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali.
4. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente qualora, a seguito di controllo nell'anno a regime, risulti che il punteggio ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione per l'inserimento nella graduatoria subisca uno scostamento in diminuzione superiore al 25%. Per "esercizio a regime" si intende il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime. La data di entrata a regime rappresenta il momento in cui tutti i fattori della produzione oggetto del Piano degli Investimenti produttivi si integrano tra loro e con i fattori della produzione oggetto degli altri Piani specifici, raggiungendo gli obiettivi previsti; la data di entrata a regime si intende comunque convenzionalmente raggiunta, ai fini dei controlli a consuntivo, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo la data di ultimazione del nuovo Piano degli Investimenti. A tal fine la data di entrata in funzione coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione del Piano degli Investimenti produttivi.
5. Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria, come indicato al comma 1;

6. in conseguenza della revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998, per come recepito dall'art 24, comma 4, della Legge regionale n. 9 dell'11 maggio 2007, la restituzione dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751/bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

### **Articolo 31**

#### **MODULISTICA E INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE D'ACCESSO**

1. Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso Pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste a:

Regione Calabria  
Dipartimento 12 – Turismo, Beni culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili  
Via San Nicola, 8  
88100 Catanzaro  
Telefono 0961-856850/ 792723  
e-mail pia-turismo@regcal.it/ a.flauti@regcal.it

2. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche si comunica quanto segue:
  - Il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
  - Visione degli atti: gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:  
Regione Calabria  
Dipartimento 12 – Turismo, Beni culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili  
Via San Nicola, 8  
88100 Catanzaro  
Telefono 0961-856850/ 792723  
e-mail pia-turismo@regcal.it/ a.flauti@regcal.it
3. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso gerarchico al Direttore o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.

### **Articolo 32**

#### **PERIODO DI VALIDITA'**

1. I dati forniti dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Aziendali saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso Pubblico e per scopi istituzionali.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso Pubblico e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dall'Amministrazione Regionale per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora l'Amministrazione Regionale debba avvalersi di altri Soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
3. Alle imprese beneficiarie sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. N. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a "Regione Calabria – Dipartimento 12 Turismo, Beni culturali, Sport e Spettacolo, Politiche Giovanili – Via San Nicola,8 – 88100 – Catanzaro"

### **Articolo 33**

#### **DOTAZIONE FINANZIARIA**

1. Il presente Avviso Pubblico è finanziato per un importo pari a 21.000.000,00 euro del POR Calabria FESR 2007/2013 e 3.000.000,00 euro del POR Calabria FSE 2007/2013, ripartite per come di seguito riportato:

- POR Calabria FESR 2007/2013.
    - Linea di Intervento 5.3.2.3 - Azioni per la qualificazione, il potenziamento e l'innovazione dei sistemi di ospitalità delle Destinazioni Turistiche Regionali, per un importo pari a 21.000.000,00 euro.
  - POR Calabria FSE 2007/2013.
    - Obiettivo Operativo A.2 - Sostenere gli interventi di formazione per gli occupati nelle imprese private, in una logica di complementarità ed integrazione con i Fondi Interprofessionali, per un importo pari a 3.000.000,00 euro..
2. Tale importo potrà essere incrementato con ulteriori risorse individuate dalla Giunta Regionale nell'ambito del POR Calabria FESR 2007/2013 e del POR Calabria FSE 2007/2013 o con risorse nazionali e regionali.

### **Articolo 34**

#### **PUBBLICITA' DEGLI INTERVENTI E TRASPARENZA**

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni per la realizzazione dei Piani di Investimenti Produttivi sono tenute a garantire la massima visibilità agli interventi realizzati, ai sensi dei seguenti Regolamenti comunitari:
  - Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
  - Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR;

Per maggiore chiarimento e dettaglio si rimanda alla documentazione in materia di informazione e comunicazione disponibile sul Portale "Calabria Europa" della Regione Calabria all'indirizzo: [www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/](http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa/).

2. L'Amministrazione regionale provvederà ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008, a trasmettere, entro 20 giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente avviso pubblico, alla Commissione europea una sintesi delle informazioni relative alle misure di aiuto attraverso l'applicazione informatica.

### **Articolo 35**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. L'Amministrazione regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti